

GIORGIO RESTA

## **PRIVACY E PROCESSO CIVILE: IL PROBLEMA DELLA LITIGATION « ANONIMA »**

**SOMMARIO:** 1. Pubblico e privato nel processo civile: rilievi introduttivi. — 2. *Privacy* e processo: le due dimensioni del problema. — 3. La valenza « endoprocedurale » della pubblicità e la tutela della riservatezza delle parti. — 4. Il problema dell'efficacia delle prove assunte in violazione del diritto alla riservatezza e le novità introdotte dal Codice sulla *privacy*. — 5. (*Segue*): La regola di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 11, c. 2, d.lgs. 196/2003. — 6. (*Segue*): Il modello delle *liability rules*. — 7. (*Segue*): Regole di esclusione e bilanciamento degli interessi coinvolti. — 8. Pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali e rispetto della sfera privata: il problema dell'anonimato nelle sentenze. — 9. *Roe, Doe* e l'*anonymous plaintiff* nell'esperienza nordamericana. — 10. La diffusione delle banche dati elettroniche e la digitalizzazione delle sentenze: il parere della *CNIL* del 1985. — 11. L'avvento della rete *Internet* e il problema del controllo sui dati giudiziari. — 12. Trasparenza *vs.* anonimato: gli interessi in conflitto. — 13. Le tecniche di soluzione: rilievi di diritto comparato. — 14. Le regole dettate nel Codice sulla *privacy*: in particolare l'art. 52. — 15. I problemi aperti: la nozione di « interessato » e la questione dell'anonimato delle persone giuridiche. — 16. (*Segue*): i « motivi legittimi ». — 17. (*Segue*): L'annotazione apposta d'ufficio a tutela della « dignità » dell'interessato. — 18. (*Segue*): Le finalità di informazione giuridica e l'esercizio del *free speech*. — 19. Gli effetti reputazionali del processo ed il diritto all'oblio degli operatori economici: il Provvedimento del Garante del marzo 2004.

### **1. PUBBLICO E PRIVATO NEL PROCESSO CIVILE: RILIEVI INTRODUTTIVI.**

La tutela della *privacy* delle parti, o di altri soggetti a vario titolo coinvolti in un processo civile (come i testimoni, i consulenti tecnici, i difensori, o gli stessi giudici), è una delle questioni oggi maggiormente dibattute nell'ambito del sistema dei diritti della personalità. A questo tema sono state dedicate di recente diverse riflessioni; esso impegna in misura crescente la giurisprudenza,

\* Queste pagine riproducono, con alcune modifiche e con l'aggiunta di riferimenti bibliografici, il testo della relazione svolta al Seminario di studi su « Giudici ed autorità indipendenti nella regolazione del mercato », organizzato dal Consiglio

Superiore della Magistratura, Roma, 9-11 maggio 2005. Per la lettura del dattiloscritto ed i preziosi commenti desidero ringraziare Francesca Bignami, Roberto Pardolesi e Vincenzo Zeno-Zencovich.

italiana e straniera; si moltiplicano gli interventi legislativi diretti ad apprestarne una disciplina.

Tale interesse è segno, senza dubbio, della « modernità » del problema, strettamente legato allo sviluppo delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni. Non può però dirsi che quella della *privacy* nel processo civile sia una questione del tutto « nuova » sul piano applicativo. È vero anzi il contrario, se solo si pone mente alle non poche, benché disorganiche, disposizioni sparse nel sistema — dalle regole in tema di istruzione probatoria (in part. artt. 118, c. 1, 210 e 211 c.p.c.), alla disciplina della pubblicazione della corrispondenza epistolare (art. 94 l.d.a.), alla materia dei limiti del pignoramento (art. 514, c. 6, c.p.c.), sino alla controversa norma sulla corrispondenza del fallito (art. 48 l.f.) — volte in vario modo a contemperare l'interesse alla riservatezza e le « ragioni di giustizia ».

È tuttavia indubbio che sino a pochi anni fa del problema si aveva una consapevolezza alquanto scarsa e frammentaria, tanto da essere raramente tematizzato e ritenuto degno di approfondimento. E ciò era in larga parte dovuto al fatto che *privacy* e processo erano percepite come dimensioni intimamente in conflitto e non suscettibili di composizione in un quadro armonico, se non in ipotesi limitate ed eccezionali<sup>1</sup>

Tale atteggiamento è ben comprensibile, se si considera che l'elemento connotativo delle procedure giudiziarie — nel modello accolto dai moderni stati di diritto<sup>2</sup> — è costituito proprio dalla *pubblicità*, la quale ne rappresenta un elemento centrale e sotto vari aspetti ineliminabile.

Sul piano endoprocessuale, è noto, la pubblicità degli atti e delle procedure è strumento di attuazione del diritto di difesa ed espressione del principio del contraddittorio<sup>3</sup>. Nelle relazioni con i terzi, con il « pubblico », essa opera in funzione di garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza dell'azione giudiziaria ed è quindi diretta manifestazione del principio democratico<sup>4</sup>. Non a caso, tra i presupposti indeclinabili di un processo « giu-

<sup>1</sup> Cfr. A. FRASSINETTI, *Pubblicità dei giudizi e tutela della riservatezza*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 665 ss.

<sup>2</sup> Si veda, per un suggestivo panorama storico-comparatistico, V. VIGORITI, *La pubblicità delle procedure giudiziarie (Prolegomeni storico-comparativi)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, I, 1423 ss.

<sup>3</sup> Cfr. P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice. Lezioni universitarie*, Padova, 1941, 186-187.

<sup>4</sup> Il che si trova espresso con la consueta eleganza e concisione nell'opinione di Oliver Wendell Holmes in *Cowley v.*

*Pulsifer*, 137 Mass. 392 (1884): « It is desirable that the trial of [civil] causes should take place under the public eye not because the controversies of one citizen with another are of public concern, but because it is of the highest moment that those who administer justice should always act under the sense of public responsibility, and that every citizen should be able to satisfy himself with his own eyes as to the mode in which a public duty is performed » (alla pag. 394); v. più recentemente le affermazioni della Corte Suprema USA nel caso *Gannett Co. v. DePasquale*, 443 U.S. 368 (1979), spec. 380 ss.

sto», l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo menziona espressamente e ripetutamente la pubblicità delle procedure<sup>5</sup>; requisito, questo, rispetto al quale si prevedono specifiche deroghe finalizzate alla salvaguardia di interessi privati confliggenti e di cui si ammette la rinunziabilità solo nei limiti in cui non sussista un interesse pubblico ritenuto prevalente<sup>6</sup>.

Date queste premesse, l'interesse alla *privacy* delle parti è stato per lo più considerato recessivo rispetto alle esigenze «strutturali» di pubblicità sottese allo svolgimento di un processo, fatta eccezione per quei casi — esemplificati soprattutto dai procedimenti in materia di stato e capacità delle persone — connotati da uno squilibrio eclatante tra le esigenze di riserbo dei soggetti coinvolti e l'interesse dei terzi alla conoscenza. Tale impostazione trova ovviamente la sua espressione più compiuta e coerente nel modello nordamericano, là dove l'idea dell'*openness* delle procedure giudiziarie — coonestata dal rilievo cardinale assegnato alla libertà di stampa dal Primo Emendamento della Costituzione<sup>7</sup> — ha portato ad una sistematica postergazione dell'interesse alla *privacy* delle parti rispetto agli obiettivi di trasparenza nell'amministrazione della giustizia<sup>8</sup>.

La relazione tra *privacy* e processo assume però oggi una connotazione notevolmente più complessa ed articolata. Da un lato è maturata la consapevolezza che la «pubblicità» del processo non sia un concetto monolitico, bensì a geometria variabile, suscettibile di diverse articolazioni a seconda — ad esempio — della natura del giudizio (si pensi soltanto alla dicotomia tra giudizio civile e penale), del suo oggetto (cfr. art. 128, c. 1 c.p.c.), delle parti coinvolte (cfr. artt. 33 e 13, d.p.r. 448/1988), o persino delle diverse fasi processuali<sup>9</sup>. Dall'altro la nozione di *privacy* ha conosciuto negli ultimi trent'anni una profonda evoluzione qualitativa, la quale rimette in discussione assunti un tempo indiscussi ed impone la revisione di soluzioni consolidate.

<sup>5</sup> V. a questo riguardo M. CHIAVARIO, *Sub art. 6*, in S. BARTOLE-B. CONFORTI-G. RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 153 ss., spec. 199-206; F. RASPADORI, *I trattati internazionali sui diritti umani e il giudice italiano*, Milano, 2000, 151 ss.

<sup>6</sup> Cfr. in proposito P. FRUMER, *La renonciation aux droits et libertés. La Convention européenne des droits de l'homme à l'épreuve de la volonté individuelle*, Bruxelles, 2001, 224 ss.; per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, M. CHIAVARIO, *Sub art. 6*, cit., 247-248.

<sup>7</sup> La correlazione tra questi due aspetti è rimarcata e diffusamente indagata da J. STEINMAN, *Public Trial, Pseudonymous*

*Parties: When Should Litigants Be Permitted to Keep Their Identities Confidential?*, in 37 *Hastings L.J.* 1 (1985), 4 ss.

<sup>8</sup> Cfr., sia pure da una particolare angolazione, H. HIRTE, *Aktuelle Fragen der Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen in den Vereinigten Staaten von Amerika*, in *Festschrift für Bernhard Großfeld zum 65. Geburtstag*, Heidelberg, 1999, 393 ss.; G. KNERR, *Die Veröffentlichung von Namen in gerichtlichen Entscheidungen*, Marburg, 2004, spec. 85 ss.

<sup>9</sup> Questo punto è ben sviluppato da A. FRASSINETTI, *Pubblicità dei giudizi e tutela della riservatezza*, cit., spec. 679 ss.; ma si vedano anche i rilievi di V. ZENO-ZENCovich, *Atti giudiziari e tutela dei diritti della personalità di terzi*, in questa *Rivista*, 1999, 613 ss., spec. 617-618.

La *privacy*, è ben noto, si è venuta lentamente emancipando dalla dimensione del segreto; essa non è più sinonimica di una sfera protetta ed inaccessibile ai terzi, ma significa ormai controllo sulla circolazione delle proprie informazioni, tanto in privato quanto « in pubblico »<sup>10</sup>. Questa nuova accezione della tutela della riservatezza, che fa da sfondo a tutta la più recente normativa interna e comunitaria sul trattamento dei dati personali<sup>11</sup>, nonché alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo<sup>12</sup>, risulta di per sé incompatibile con l'idea — ancora radicata nella mentalità nord-americana<sup>13</sup> — per cui qualsiasi interesse al riserbo finisce necessariamente per affievolirsi, sino a scomparire, ogniquale volta il singolo abbandoni le proprie mura domestiche ed acceda all'arena « pubblica ». Oggi sappiamo invece che tale interesse non si estingue, ma muta soltanto connotazione: si atteggia a facoltà di supervisionare l'uso che i terzi (tutti i terzi, siano essi privati od enti pubblici) facciano dei propri dati ed informazioni a tutela dell'identità e dignità sociale di ciascuno.

Non solo. La *privacy* ha perso la valenza strettamente individuale e si è affermata come elemento costitutivo della cittadinanza. Il controllo sul trattamento dei dati personali, in partico-

<sup>10</sup> In proposito basti rinviare a S. RODOTÀ, *La privacy tra individuo e collettività*, in Id., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, 19 ss.; Id., *Protezione dei dati e circolazione delle informazioni*, ivi, 41 ss.; S. SIMITIS, *Datenschutz: Voraussetzung oder Ende der Kommunikation?*, in *Festschrift für Helmut Coing zum 70. Geburtstag*, II, München, 1982, 495 ss.

<sup>11</sup> In luogo di molti S. RODOTÀ, *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo Codice sulla privacy*, in *Eur. dir. priv.*, 2004, 1 ss.; Id., *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, 583 ss.

<sup>12</sup> Cfr. da ultimo l'importante decisione *von Hannover vs. Germany*, del 24 giugno 2004, relativa al problema della *privacy* delle persone note rispetto ad avvenimenti pubblici o vicende svoltesi in pubblico (in proposito v. i rilievi, non sempre condivisibili, di A. OHLY, *Harmonisierung des Persönlichkeitsrechts durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte? Rechtsvergleichende Anmerkungen zum Urteil in der Sache von Hannover/Deutschland*, in *GRUR Int.*, 2004, 902 ss.); v. inoltre, tra le molte pronunzie che estendono la garanzia della rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) alle fattispecie di trattamento dei dati personali, Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 17 luglio 2003, *Perry v. The United Kingdom* (regi-

strazione e conservazione di un filmato ripreso con videocamere all'interno di una stazione di polizia; cfr. in part. n. 36 ss.); Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 24 dicembre 2002, *M.G. v. The United Kingdom* (accesso ai dati in possesso di un'amministrazione statale; cfr. in part. n. 23 ss.); Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 4 maggio 2000, *Rotaru v. Romania* (file di un cittadino presente negli archivi dei servizi segreti contenente dati inesatti; cfr. in part. n. 42 ss.); Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 16 febbraio 2000, *Amann v. Switzerland* (schedatura di un soggetto sulla base di un'intercettazione telefonica relativa alla sua attività lavorativa; cfr. in part. n. 65 ss.); per ulteriori riferimenti cfr. M. DE SALVIA, *Compendium della CEDU. Le linee guida della giurisprudenza relativa alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Napoli, 2000, 203 ss.

<sup>13</sup> Circa le caratteristiche e le radici culturali di questo divario cfr. J.Q. WHITMAN, *The Two Western Cultures of Privacy: Dignity Versus Liberty*, in 113 *Yale L. J.* 1151 (2004); cfr. altresì M.W. FINKIN, *Menschenbild: The Conception of the Employee as a Person in Western Law*, in 23 *Comp. Lab. L. & Pol'y* 577 (2002), 587; A.F. WESTIN, *Privacy in the Workplace: How Well Does American Law Reflect American Values?*, in 72 *Chi.-Kent L. Rev.*, 271 (1996).

lare, risulta ormai giuridicamente costruito come precondizione per l'effettiva salvaguardia degli altri diritti civili, sociali e politici e quindi come requisito essenziale per il corretto funzionamento di una società aperta e democratica (cfr. art. 8 della Carta dei Diritti fondamentali UE)<sup>14</sup>. Si è diffusa la consapevolezza che senza adeguate garanzie circa l'uso delle proprie informazioni non possono aversi né una manifestazione del pensiero, né una partecipazione alla vita politica ed associativa, né più in generale atti di esercizio dei diritti fondamentali che siano davvero liberi e consapevoli.

Se così è, se cioè mutano i confini tra le nozioni di sfera pubblica e sfera privata<sup>15</sup> e se il controllo sulla circolazione dei dati si atpeggia ormai ad elemento costitutivo della cittadinanza, allora lo stesso rapporto tra *privacy* e processo civile non può che presentarsi agli occhi del giurista sotto una luce affatto diversa.

Quelle che prima apparivano come entità intimamente in conflitto e mutualmente esclusive — riservatezza e pubblicità —, devono ora essere ripensate come poli di una relazione non necessariamente antinomica ed anzi ispirata alla logica del *continuum*. La pubblicità rappresenta infatti una delle strutture portanti di un processo « giusto »; ma per converso il rispetto della *privacy* dei litiganti costituisce sempre più una pre-condizione per un'effettiva e non soltanto declamata garanzia del diritto di difesa e di azione in giudizio (art. 24, c. 1 Cost.).

Pertanto, obiettivo dell'ordinamento deve necessariamente essere quello di elaborare modelli flessibili ed equilibrati di bilanciamento tra queste due tipologie di interessi, senza elevare l'autodeterminazione informativa a dogma aprioristicamente sottratto a controllo, ma altresì senza sacrificare in nome di un astratto principio di trasparenza reali esigenze di protezione delle persone coinvolte. Il rischio, altrimenti, è quello di dar vita ad un sistema di amministrazione della giustizia bensì occupato da « courts with open doors », ma con « empty seats and no litigants »<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Si veda, per questa impostazione, S. RODOTÀ, *La privacy tra individuo e collettività*, cit., 19 ss.; ID., *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, II ed., Roma-Bari, 2004, 152; M. KLOPPER, *Geben moderne Technologien und die europäische Integration anlaß, Notwendigkeit und Grenzen des Schutzes personenbezogener Informationen neu zu bestimmen?*, in *Verhandlungen des 62. Deutschen Juristentages*, Band I, *Gutachten*, München, 1998, D 11 ss., spec. D 92 ss.; S. SIMTIS, *Datenschutz: Voraussetzung oder Ende der Kommunikation?*, cit., 511 ss.; ho provato a rileggere l'im-

pianto del Codice sulla *privacy* alla luce di questa prospettiva ermeneutica in G. RESTA, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, in F. CARDARELLI-S. SICA-V. ZENO ZENCOVICH, *Il Codice dei dati personali. Temi e problemi*, Milano, 2004, 11 ss., spec. 23-57.

<sup>15</sup> Cfr. B. BEIGNIER, *Vie privée et vie publique*, in *Arch. phil. droit*, 1997, 163 ss.

<sup>16</sup> J.S. RESSLER, *Privacy, Plaintiffs, and Pseudonyms: The Anonymous Doe Plaintiff in the Information Age*, in 53 *Kan. L. Rev.*, 195 (2004), 219.

## 2. *PRIVACY* E PROCESSO: LE DUE DIMENSIONI DEL PROBLEMA.

Nell'intraprendere un discorso su *privacy* e processo civile è conoscitivamente utile differenziare due aspetti del problema, i quali, benché connessi, sono concettualmente distinti<sup>17</sup>.

Il primo attiene a quella che in precedenza si è definita la dimensione « endoprocessuale » del principio di pubblicità (*Parteienöffentlichkeit*). Pertengono a quest'area tematica, tra le altre, le questioni dell'accesso ai documenti contenuti nei fascicoli d'ufficio e di parte; del diritto di assistere personalmente alle udienze; della tutela della sfera privata come limite all'istruzione probatoria e segnatamente la questione dell'utilizzabilità in giudizio di prove assunte in violazione della riservatezza. In tutti questi casi viene ad emersione il problema del bilanciamento tra l'interesse alla *privacy* di una delle parti e l'esigenza di salvaguardia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Il secondo concerne invece la dimensione « esterna » del principio di pubblicità delle procedure giudiziarie (*unmittelbare Öffentlichkeit*). In particolare, esso tocca la questione del conflitto tra le esigenze di riservatezza delle parti del processo e l'interesse dei terzi a conoscere e supervisionare le modalità di amministrazione della giustizia. Qui si incontrano le tematiche dell'accesso esterno ai fascicoli processuali; della presenza del pubblico alle udienze, diretta o tramite intermediazione dei *mass media*; della conoscenza e della riproduzione delle sentenze nella loro integralità; del trattamento dei dati in senso lato giudiziari da parte di enti pubblici o di privati.

L'ampiezza e la difficoltà delle tematiche coinvolte sono tali da precludere in questa sede qualsiasi tentativo di trattazione organica o con pretese di completezza. Più produttivo appare invece concentrare l'attenzione, in maniera dichiaratamente selettiva, su alcune delle questioni emerse a seguito dell'entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) e sulle novità da questo introdotte rispetto all'assetto disciplinare preesistente.

Quanto alla prima delle due aree tematiche indicate, si rifletterà brevemente sul problema dell'efficacia probatoria di documenti ottenuti in violazione della sfera privata di un soggetto. Per quanto concerne la seconda, si focalizzerà l'attenzione sulla questione della c.d. anonimizzazione delle parti nella divulgazione delle sentenze civili.

<sup>17</sup> Si veda, per l'approccio metodologico, G. WAGNER, *Datenschutz im Zivilpro-*

*zeß*, in *Zeitschrift für Zivilprozeß*, 108 [1995], 193 ss., 194.

### 3. LA VALENZA « ENDOPROCESSUALE » DELLA PUBBLICITÀ E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLE PARTI.

Diverse regole del codice di procedura civile danno concreta attuazione al principio di pubblicità — nel senso di *Parteienöffentlichkeit* — delle attività processuali<sup>18</sup>. È sufficiente ricordare l'art. 206 c.p.c., il quale garantisce il diritto delle parti di assistere all'assunzione dei mezzi di prova; o l'art. 76 disp. att., che prevede la facoltà di accedere ed estrarre copia degli atti e documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quello delle altre parti.

Nell'esperienza applicativa alcune di queste regole si sono rivelate poco equilibrate ed eccessivamente carenti sul piano della tutela della riservatezza delle parti coinvolte e si è pertanto reso necessario un apposito intervento di riforma, realizzato con il Codice in materia di protezione dei dati personali<sup>19</sup>.

L'entrata in vigore del d.lgs. 196/2003 non ha però sciolto tutti i nodi concernenti la tutela « endoprocedurale » della *privacy*. Una delle questioni tuttora aperte, e di maggior rilievo applicativo, è quella dei limiti all'utilizzabilità in giudizio delle prove acquisite in violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

### 4. IL PROBLEMA DELL'EFFICACIA DELLE PROVE ASSUNTE IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL CODICE SULLA *PRIVACY*.

Il problema, com'è noto, assume una specifica rilevanza in relazione al processo civile, dal momento che nel codice di procedura penale è espressamente fissato il principio dell'inutilizzabilità delle prove illegittime o illegittimamente acquisite « in violazione dei divieti stabiliti dalla legge » (art. 191 c.p.p.) e sono regolate diverse

<sup>18</sup> Cfr. A. FRASSINETTI, *Pubblicità dei giudizi e tutela della riservatezza*, cit., 684 ss.

<sup>19</sup> È quanto si è verificato, ad esempio, in relazione all'ipotesi della notificazione degli atti processuali, la quale secondo l'originaria disciplina poteva essere effettuata — nell'impossibilità di effettuarla in mani proprie — mediante consegna di copia aperta e leggibile dell'atto a mani di persone diverse dal destinatario, quali vicini di casa, portieri dello stabile o capi di uffici ed aziende (cfr. art. 139 c.p.c.). Tali regole sono state prima oggetto di diversi rilievi critici da parte del Garante per la protezione dei dati (per riferimenti cfr. C. FILIPPI, *Il trattamento dei*

*dati personali per finalità di giustizia*, in A. LOIODICE-G. SANTANIELLO, *La tutela della riservatezza*, Padova, 2000, 329 ss.), per essere poi profondamente innovate dall'art. 174 del d.lgs. 196/2003, che com'è noto ha riformato l'intera disciplina della notificazioni di atti e vendite giudiziarie, assicurando la non conoscibilità del documento da parte di persone diverse dal destinatario (in tema cfr. l'ampia analisi di G. STAGLIANÒ, *sub art. 174*, in AA.VV., *Codice della privacy. Commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, II, Milano, 2004, 2217 ss.; D. APICELLA, *sub art. 174*, in S. SICA-P. STANZIONE, *La nuova disciplina della privacy*, Bologna, 2004, 787 ss.).

ipotesi di c.d. inutilizzabilità speciale (ad es. art. 271 c.p.p., in tema di intercettazioni illegittime o illecite; art. 188 c.p.p., protezione della libertà morale della persona nell'assunzione delle prove)<sup>20</sup>.

Per contro nel processo civile non è dato ravvisare alcuna « regola di esclusione » assimilabile all'art. 191 c.p.p.<sup>21</sup>, sicché si discute circa il valore processuale delle prove precostituite ottenute tramite un'interferenza illecita nella sfera privata di una delle parti (ad es. fotografie captate clandestinamente, registrazioni abusive di conversazioni, sottrazione e produzione in giudizio di scritti riservati, come lettere confidenziali o diari).

Tale questione è stata approfondita in tutti i suoi aspetti dalla dottrina<sup>22</sup> ed ha dato àdito a molteplici pronunzie giurisprudenziali<sup>23</sup>. Tuttavia le conclusioni sin qui raggiunte devono ora essere riviste alla luce delle nuove regole introdotte dal decreto 196/2003. Schematizzando i termini della discussione, è possibile distinguere tre principali opzioni interpretative.

#### 5. (SEGUE): LA REGOLA DI INUTILIZZABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 11, C. 2, D.LGS. 196/2003.

Secondo un primo e più radicale indirizzo, qualsiasi prova assunta in violazione della disciplina del trattamento dei dati personali, indipendentemente dai profili di responsabilità aquiliana, dovrebbe essere ritenuta inutilizzabile in giudizio<sup>24</sup>. Una siffatta conclusione non è sorretta dall'esegesi delle regole processuali vigenti, bensì argomentata sulla base del disposto dell'art. 11, c. 2, del Codice, secondo cui « i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ».

<sup>20</sup> Cfr. ad es. M. NOBILI, *La prova inutilizzabile nel nuovo codice di procedura penale*, in *Studi in onore di Vittorio Denti*, III, Padova, 1994, 367 ss.; A. SCELLA, *Prove penali e inutilizzabilità: uno studio introduttivo*, Torino, 2000, *passim*.

<sup>21</sup> Cfr. L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, II ed., Torino, 2004, 60; G.F. RICCI, *Le prove atipiche*, Milano, 1999, 130.

<sup>22</sup> Per un quadro di sintesi cfr. F. ANGELONI, *Le prove illecite. Disciplina e rilevanza giuridica delle prove illecite nel processo civile, penale e del lavoro*, Padova, 1992, 7 ss.; G. MAERO, *Le prove atipiche nel processo civile*, Padova, 2001, 136 ss.; M.L. PANETTA, *Il processo civile*, in A. CLEMENTE, *Privacy*, Padova, 1999, 479 ss.; C. FILIPPI, *Il trattamento dei dati personali per finalità di giustizia*, cit., 311 ss.

<sup>23</sup> Per una rassegna delle principali pronunzie italiane, attinenti in special modo alla materia dei rapporti tra i coniugi, v. F. ANGELONI, *Le prove illecite*, cit., 30 ss.; notevolmente più significativa — sia in senso qualitativo sia in senso quantitativo — appare però l'esperienza giurisprudenziale tedesca, circa la quale cfr. N. TROCKER, *Processo civile e Costituzione. Problemi di diritto tedesco e italiano*, Milano, 1974, spec. 578 ss.

<sup>24</sup> In questo senso A. MAIETTA, *I trattamenti in ambito giudiziario, da parte delle forze di polizia e per la difesa e la sicurezza dello Stato*, in F. CARDARELLI-S. SICA-V. ZENO ZENCOVICH, *Il codice dei dati personali. Temi e problemi*, cit., 176.



Questa norma costituisce una delle principali innovazioni apportate dal Codice alla disciplina previgente, dal momento che determina un netto rafforzamento della tutela dell'interessato rispetto al trattamento illecito dei propri dati personali<sup>25</sup>. Al sistema dei « diritti » configurati dall'art. 7 del Codice ed alla sanzione del risarcimento dei danni prevista dall'art. 15 si aggiunge infatti una nuova tecnica rimediabile per l'ipotesi di trattamento scorretto o illegittimo. Una tecnica che assume i tipici caratteri delle *property rules*, ossia della tutela preventiva e a carattere inibitorio e non meramente risarcitoria delle situazioni violate<sup>26</sup>.

Essa risponde ad una logica analoga a quella sottesa all'art. 14 del Codice, concernente la definizione tramite strumenti elettronici di profili e della personalità dell'interessato<sup>27</sup>, ma ne amplia sensibilmente la portata: non soltanto divieto di fondare atti o provvedimenti giudiziari che implicino una valutazione del comportamento umano *esclusivamente* su un trattamento automatizzato dei dati personali; ma prima ancora divieto di impiegare — con correlativa sanzione di inutilizzabilità — i dati personali trattati in violazione delle disposizioni di legge.

Essendo questa una norma generale, espressione delle scelte di fondo compiute dal legislatore del 2003, essa sarebbe idonea — secondo l'indirizzo ermeneutico che si discute — ad irradiare i propri effetti anche sul piano processuale, giustificando una sanzione di inefficacia di tutte le prove assunte in violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali. In tal modo si vorrebbe evitare che, a seguito dell'illecito trattamento, possano « essere violati ulteriori diritti della personalità o, trattandosi di ambito giudiziario, anche diritti patrimoniali perché la utilizzabilità dei documenti o atti o provvedimenti che trovano cittadinanza *in* un processo perché prodotti in aderenza alle regole *del* processo, difetta della regolarità dell'atto presupposto che è appunto la liceità, la correttezza, l'esattezza del trattamento, *rectius* della raccolta dei dati (art. 11, comma 1) »<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> In tema cfr. A. MAIETTA, *Sub art. 11*, in S. SICA-P. STANZIONE, *La nuova disciplina della privacy*, Bologna, 2004, 56; P. CECCOLI, *Commento all'art. 11*, in AA.VV., *Codice della privacy. Commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, I, Milano, 2004, 131 ss.; R. IMPERIALI-R. IMPERIALI, *Codice della privacy. Commento alla normativa sulla protezione dei dati personali*, Milano, 2004, 119; S. FADDA, *Sub Art. 11*, in G. CASSANO-S. FADDA, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, Milano, 2004, 94.

<sup>26</sup> Le caratteristiche del modello di tutela incentrato su *property rules* sono illustrate, tra i tanti, da U. MATTEI, *Tute-*

*la inibitoria e tutela risarcitoria. Contributo alla teoria dei diritti sui beni*, Milano, 1987, spec. 101 ss.; e da A. GAMBARO, *La proprietà*, in *Trattato di diritto privato* a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1990, 97 ss.

<sup>27</sup> Circa la quale si veda A. PALMIERI, *Intelligenza artificiale e tutela della personalità: la disciplina delle decisioni individuali automatizzate*, in R. PARDOLESI, *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, I, Milano, 2003, 813 ss.

<sup>28</sup> Così A. MAIETTA, *I trattamenti in ambito giudiziario, da parte delle forze di polizia e per la difesa e la sicurezza dello Stato*, cit., 177.

6. (SEGUE): IL MODELLO DELLE *LIABILITY RULES*.

Questa ricostruzione, pur suggestiva, non può essere accolta, in quanto carente di sufficienti riscontri di carattere testuale. Essa confligge apertamente con il disposto dell'art. 160, n. 6, del Codice. Tale norma stabilisce che « la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali della materia civile e penale ».

Non si è in presenza di un'antinomia — quella tra l'art. 11, c. 2, e l'art. 160, n. 6 del Codice — superabile tramite il criterio dell'interpretazione sistematica, quanto del concorso tra una regola a carattere speciale, relativa al trattamento in ambito giudiziario (e per ragioni di giustizia *ex art.* 47), e la regola di stampo generale fissata dall'art. 11, c. 2. In base agli ordinari canoni ermeneutici, la prima è chiaramente destinata a prevalere<sup>29</sup>.

Né varrebbe obiettare che l'art. 47 non menziona, tra le disposizioni non applicabili al trattamento per ragioni di giustizia, il predetto art. 11<sup>30</sup>. Ciò può agevolmente spiegarsi con l'intento del legislatore di riaffermare — come già suggerito dal Garante in una serie di provvedimenti antecedenti all'introduzione del Codice<sup>31</sup> — l'applicabilità dei principî di correttezza, liceità, finalità e pertinenza, menzionati dal primo comma della norma citata, anche ai trattamenti effettuati in ambito giudiziario.

È evidente, allora, che la soluzione del problema dell'efficacia delle prove precostituite acquisite in violazione della *privacy* non può essere desunta dal corpo delle regole dettate dal Testo Unico, ma deve essere cercata direttamente nel sistema del diritto processuale vigente, come lo stesso Garante per la protezione dei dati di recente ha avuto modo di ribadire<sup>32</sup>.

Tale operazione è però tutt'altro che agevole: il tema delle prove illecite nel processo civile è ben lungi dall'aver trovato una definitiva sistemazione. Diverse prospettive si contendono il campo, tuttora connotato da asperità ed incertezze<sup>33</sup>.

Ove si intenda far capo ad una delle tesi maggiormente rappresentate in dottrina — la quale conduce ad esiti operazionali diametralmente opposti rispetto a quelli sin qui riferiti —, si dovrebbe ritenere che il giudizio sulla liceità della *formazione* di

<sup>29</sup> In questo senso si esprime anche M. MESSINA, *Sub artt.* 46-49, in S. SICA-P. STANZIONE, *La nuova disciplina della privacy*, cit., 231.

<sup>30</sup> Così invece A. MAIETTA, *I trattamenti in ambito giudiziario, da parte delle forze di polizia e per la difesa e la sicurezza dello Stato*, cit., 177.

<sup>31</sup> Per riferimenti cfr. C. FILIPPI, *Il trattamento dei dati personali per finalità di giustizia*, cit., 324 ss.

<sup>32</sup> Cfr. da ultimo la Relazione per l'anno 2004, pag. 32.

<sup>33</sup> Per un quadro di sintesi L.P. COMOLIO, *Le prove civili*, cit., 60 ss.; F. ANGELONI, *Le prove illecite*, cit., 7 ss.

un determinato documento merita di essere tenuto nettamente distinto da quello sulla sua *utilizzabilità* nel processo quale fonte di prova. Segnatamente, un documento illecitamente formato o illecitamente pervenuto in mano alla parte (nella specie: in violazione della disciplina sulla *privacy*) potrebbe comunque conseguire piena efficacia probatoria là dove risultino rispettate le norme *processuali* concernenti l'acquisizione e la produzione delle prove in giudizio<sup>34</sup>.

Il comportamento illecito rileverebbe quindi *esclusivamente* sul piano della responsabilità per danni o della responsabilità penale, ma non su quello della rilevanza probatoria. Il diritto alla riservatezza, posto a confronto con le « ragioni di giustizia » ed il diritto di difesa della controparte, godrebbe così di una tutela affidata *esclusivamente* a *liability rules* e non — come nella prospettiva considerata in precedenza — a *property rules*.

#### 7. (SEGUE): REGOLE DI ESCLUSIONE E BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI COINVOLTI.

Già la stessa inidoneità di tale prospettiva ad apprestare un sia pur minimo meccanismo dissuasivo rispetto alla violazione di diritti fondamentali, induce a guardare con maggior favore ad una diversa e tutto sommato più equilibrata lettura, ispirata al modello dei *grundgesetzliche Beweisverbote*. Piuttosto che ammettere o negare in maniera automatica la rilevanza di tale categoria di prove illecite, è preferibile cioè propendere per l'adozione di una regola di inutilizzabilità a carattere flessibile e demandata ad un bilanciamento in concreto di tutti gli interessi generali o particolari in conflitto<sup>35</sup>.

La base normativa idonea a sorreggere una siffatta *exclusionary rule* non dovrebbe più essere ricercata nell'art. 11, c. 2 del d.lgs. 196/2003, il quale implicherebbe l'automatica irrilevanza di qualsiasi prova assunta in conflitto con la normativa in materia di protezione dei dati, indipendentemente dalla natura dei beni e dalla tipologia delle posizioni giuridiche coinvolte. Al contrario, la soluzione in discorso — la quale sembra essere avvalorata da alcune pronunzie di merito e di legittimità<sup>36</sup> — dovrebbe essere ricavata

<sup>34</sup> In questa prospettiva, variamente, G.F. RICCI, *Le prove illecite nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1987, 34 ss., 70; M.L. PANETTA, *Il processo civile*, cit., 481 ss.; C. FILIPPI, *Il trattamento dei dati personali per finalità di giustizia*, in A. LOIODICE-G. SANTANIELLO, *La tutela della riservatezza*, Padova, 2000, 311 ss.; E. ONDEI, *Utilizzazione di prove acquisite con mezzi illeciti*, in *Foro pad.*, 1972, I, 424.

<sup>35</sup> Cfr. in questa prospettiva L.P. COMOLIO, *Le prove civili*, cit., 55 ss.

<sup>36</sup> Cfr. ad es. Cass., 17 giugno 2000, n. 8250, in *Not. giur. lav.*, 2000, 711, e in *Guida dir.*, 2000, n. 27, 40, con nota di A. RICCARDI, *Con le apparecchiature di controllo a distanza violato il diritto alla riservatezza del lavoratore*, la quale ha stabilito l'inutilizzabilità in giudizio di un fotogramma tratto da una ripresa effettua-

dai precetti costituzionali di tutela dei diritti fondamentali, nonché dalle garanzie del « giusto processo » stabilite dall'art. 111 Cost.<sup>37</sup>.

Come detto, il giudizio sull'utilizzabilità della prova verrebbe rimesso ad una valutazione in concreto circa la natura degli interessi coinvolti ed il rango delle situazioni protette (secondo la formula adoperata dal Codice nell'art. 26, n. 4, lett. c)<sup>38</sup>. A questo riguardo non è inopportuno ribadire che il diritto alla protezione dei dati personali — pur non godendo di una garanzia espressa nella Costituzione italiana — è ormai innegabilmente assunto al rango di diritto fondamentale<sup>39</sup>.

Ciò non implica, però, che ogniquale volta si sia in presenza di dati protetti ai sensi della disciplina sulla *privacy* ci si collochi necessariamente all'interno dell'area di operatività dell'art. 2 Cost. La disciplina sulla *privacy* ha infatti uno spiccato carattere multidimensionale<sup>40</sup>, il quale impone di disaggregare costantemente natura dei dati, finalità dei trattamenti e tipologia dei soggetti coinvolti. Sicché è ben possibile, ad esempio, che « interessato » sia una persona giuridica con scopo di lucro ed i dati coinvolti siano dati meramente economici: in questi casi il termine di riferimento costituzionale non sarà più costituito dall'art. 2 Cost. (e dal principio di dignità), bensì dalla diversa — e più flebile — garanzia offerta all'iniziativa economica privata dall'art. 41 Cost.<sup>41</sup>.

ta in spregio delle garanzie previste dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori; v. altresì Trib. Roma, ord. 14 marzo 1973, in *Foro it.*, 1973, I, 953 ss., la cui massima recita: « il giudice civile non può porre a fondamento della decisione registrazioni magnetofoniche di conversazioni telefoniche, effettuate, senza il consenso degli interlocutori, mediante intercettazioni, operate con la collaborazione di investigatori privati, muniti della prescritta licenza amministrativa per l'esercizio della professione »; per ulteriori riferimenti v. F. ANGELONI, *Le prove illecite*, cit., 30 ss.; L.P. COMOGGIO, *Le prove civili*, cit., 61, nota 168; concerne il tema della lesione della *privacy* e della dignità personale per la produzione in giudizio di documenti riservati (un diario), ma non affronta il problema dell'efficacia probatoria, la sentenza di Pret. Trapani, 20 marzo 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 2575.

<sup>37</sup> In generale, sul fondamento ed i limiti del principio dell'inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di diritti costituzionali, v. tra i molti N. TROCKER, *Processo civile e Costituzione. Problemi di diritto tedesco e italiano*, Milano, 1974, 563 ss.; V. VIGORITI, *Prove illecite e costituzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1968, 64 ss., 71; L.P. COMOGGIO, *Le prove civili*, cit., 55 ss., ed ivi

nota 169 per riferimenti al principio del giusto processo; ID., *Il problema delle prove illecite nell'esperienza angloamericana e germanica*, Pavia, 1966, 259 ss.; A. PACE, *sub art. 15*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1977, 109 ss.

<sup>38</sup> In questa prospettiva cfr. L.P. COMOGGIO, *Le prove civili*, cit., 63.

<sup>39</sup> Per una più compiuta argomentazione sia consentito rinviare a G. RESTA, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, cit., 31-42.; e v. ovviamente S. RODOTÀ, *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo Codice sulla privacy*, in *Eur. dir. priv.*, 2004, 1 ss.; ID., *Tecnopolitica*, cit., 160; S. SICA, *Sub artt. 1-6*, in S. SICA-P. STANZIONE, *La nuova disciplina della privacy*, Bologna, 2004, 3 ss. Di altro segno invece è la lettura proposta da A. BARDUSCO, *Commento all'art. 1*, in AA.VV., *Codice della privacy. Commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003*, n. 196, I, Milano, 2004, 12 ss., 19.

<sup>40</sup> Sul punto cfr. R. PARDOLESI, *Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: una storia di evoluzione e discontinuità*, in R. PARDOLESI (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, I, Milano, 2003, 1 ss., 57.

<sup>41</sup> Sottesa a tale affermazione è l'ade-

Tutto ciò non può ovviamente non riflettersi sul processo di bilanciamento, così come non possono rimanere indifferenti al sindacato sull'utilizzabilità — come insegna la ricca esperienza tedesca — elementi quali la natura dei dati coinvolti (dati sensibili *v.* dati economici), le modalità della loro acquisizione (interferenza abusiva nella sfera intima della persona *v.* raccolta di dati conoscibili da chiunque), nonché i rischi che la loro utilizzazione in giudizio può concretamente comportare per la sfera della personalità<sup>42</sup>.

#### 8. PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E RISPETTO DELLA SFERA PRIVATA: IL PROBLEMA DELL'ANONIMATO NELLE SENTENZE.

Questioni non meno delicate sono implicate dal conflitto tra l'esigenza di controllo esterno sull'attività giurisdizionale e l'interesse al riserbo delle parti. La pubblicità delle procedure si presenta qui nella sua dimensione di *unmittelbare Öffentlichkeit* e, pur non ricevendo nel nostro ordinamento una protezione illimitata — come si evince, ad esempio, dalla disciplina dell'accesso al fascicolo di parte e d'ufficio (art. 76 disp. att. c.p.c.)<sup>43</sup> —, essa si esprime in regole puntuali, quali quelle che prevedono la pubblicità dell'udienza di discussione e della sentenza (artt. 128 e 133 c.p.c.)<sup>44</sup>, o che stabiliscono l'obbligo degli uffici di rilasciare

sione ad una rilettura in chiave funzionale del sistema dei diritti della personalità delle persone giuridiche: per riferimenti cfr. A. ZOPPINI, *I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, 851 ss., spec. 875; W. KAU, *Vom Persönlichkeitsschutz zum Funktionsschutz. Persönlichkeitsschutz juristischer Personen des Privatrechts in verfassungsrechtlicher Sicht*, Heidelberg, 1989, spec. 95 ss.; nonché, volendo, A. FICI-G. RESTA, *La tutela dei dati degli enti collettivi: aspetti problematici*, in R. PARDOLESI (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, II, cit., 375 ss., spec. 397 ss.

<sup>42</sup> Cfr. in proposito N. TROCKER, *Processo civile e Costituzione*, cit., 619 ss., ove ampi riferimenti alle tecniche di bilanciamento adoperate dalle corti tedesche; nonché G. WAGNER, *Datenschutz im Zivilprozeß*, cit., 197 ss. Nell'ambito dell'esperienza francese si veda la recente Cass., 7 ottobre 2004, in *D.*, 2005, jur., 122, con nota di P. BONFILS, *Loyauté de la preuve et droit au procès équitable*, ove si è affermata la

inefficacia probatoria di una registrazione telefonica illegittimamente acquisita.

<sup>43</sup> Cfr. in tema A. FRASSINETTI, *Pubblicità dei giudizi e tutela della riservatezza*, cit., 686; C. OLEARI, *Sub art. 52, in AA.VV., Il codice della privacy*, cit., 792; diversa è la scelta compiuta dal legislatore tedesco con il § 299, c. 2, ZPO: cfr. R. GREGER, *sub § 299*, in R. ZÖLLER, *Zivilprozeßordnung Kommentar*, XXII ed., Köln, 2001, 849-850.

<sup>44</sup> In ordine alla prima delle disposizioni citate ed alla sua relazione con il principio di pubblicità delle procedure giudiziarie, mette conto riprodurre le seguenti affermazioni di Cass., 14 novembre 2003, n. 17190: «la regola generale è quella della pubblicità dell'udienza, e rispetto ad essa il rito camerale si configura come una eccezione, giustificata nella maggior parte dei casi, ed anche in quello del regolamento di competenza, con esigenze di semplificazione e di speditezza della procedura, le quali nella valutazione del legislatore prevalgono talvolta sulla formale applicazione della regola più garantista; la regola appena ricordata, consacrata dall'art. 128

copia della sentenza a chiunque ne faccia richiesta (art. 743 c.p.c.)<sup>45</sup>. Decisamente ispirate ad una logica di trasparenza sono altresì le norme che dispongono l'indicazione, nel corpo della pronunzia civile, del nome delle parti, dei loro difensori e del giudice che l'ha pronunciata (art. 132, c. 2, n. 2 c.p.c.)<sup>46</sup>.

Poiché la sentenza, con il deposito in cancelleria è resa « pubblica » (art. 133 c.p.c.) e quindi diviene, da quel momento, « un atto “di tutti” », nel senso che chiunque lo desideri può prenderne conoscenza<sup>47</sup>, si è raramente dubitato della legittimità della prassi della divulgazione nominativa delle sentenze civili, comunemente seguita, oltre che dalla stampa generalista, anche dall'editoria giuridica<sup>48</sup>.

I *grands arrêts* della nostra giurisprudenza — al pari di quella francese e di quella tedesca — sono frequentemente richiamati e discussi mediante riferimento al nome dell'attore o del convenuto: basti pensare, a titolo esemplificativo, al caso Meroni<sup>49</sup>, al caso Caruso<sup>50</sup>, o, uscendo dai confini nazionali, all'*arrêt Perruche*<sup>51</sup> o al caso *Schacht*<sup>52</sup>. Lo stesso è a dirsi per le pronunzie della Corte di Giustizia o della Corte di Strasburgo, comunemente riprodotte in formato integrale e citate tramite il nome delle parti<sup>53</sup>, anche in

c.p.c., in quanto presupposto di realizzazione dei principi di oralità ed immediatezza del processo, costituisce espressione della più autorevole tradizione giurisprudenziale e scientifica, e ha acquistato nella Costituzione vigente il rango di regola fondamentale che vincola il legislatore (infatti, trovando l'Amministrazione della Giustizia fondamento nella sovranità popolare in base all'art. 101, comma 1, Cost., dove ritenersi implicita nei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione la regola generale dalla pubblicità dei dibattimenti giudiziari: cfr. Corte cost. 20 aprile 1998 n. 141; sulla base dello stesso principio la corte delle leggi dichiarò l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che escludevano la pubblicità delle udienze davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, con sentenza 9 febbraio 1989 n. 50); — la predetta regola costituisce, al tempo stesso, un principio fondamentale consacrato dall'articolo 6, par. 1 dalla Convenzione europea del diritto dell'uomo (essa protegge le parti contro una giustizia segreta che sfugge al controllo del pubblico, ad uno dei mezzi che contribuiscono a salvaguardare la fiducia nelle corti e nei tribunali, concorrendo al tempo stesso, per la trasparenza che dà all'amministrazione della giustizia, a raggiungere l'obiettivo del processo equo, la cui garanzia conta tra i principi di ogni società democratica in seno alla Convenzione: cfr.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Malhouse contro Repubblica Ceca del 12 luglio 2001, dove si richiama anche il precedente Diennet c. Francia del 26 settembre 1995) ».

<sup>45</sup> La peculiarità di tale disposizione è rimarcata, in un'ottica comparatistica, da G. KNERR, *Die Veröffentlichung von Namen in gerichtlichen Entscheidungen*, cit., 87.

<sup>46</sup> Una prescrizione analoga è contenuta nel codice di procedura penale (art. 426, c. 1, lett. b).

<sup>47</sup> B. CAVALLONE, *La divulgazione della sentenza civile*, Milano, 1964, 1.

<sup>48</sup> Tale modo di argomentare è ora ben compendiato dall'Editoriale di R.G. ALOISIO-M. CICALA, *Il codice della privacy tutela l'anonimato delle parti nel processo?*, in *Riv. dir. priv.*, 2005, 503 ss.

<sup>49</sup> Cass., 26 gennaio 1971, n. 174, in *Foro it.*, 1971, I, 342.

<sup>50</sup> Cass., 22 dicembre 1956, n. 4487, in *Foro it.*, 1957, I, 4.

<sup>51</sup> Cass., ass. plén., 17 novembre 2000, trad. it. in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, 210, con nota di E. PALMERINI, *Il diritto a nascere sani e il rovescio della medaglia: esiste un diritto a non nascere affatto?*

<sup>52</sup> BGH, 25 maggio 1954, *Schacht*, in *NJW*, 1954, 1404.

<sup>53</sup> Cfr. O. JAUERNIG, *Dürfen Prozeßbeteiligte in veröffentlichten Zivilent-*

occasione di controversie in materia di stato e capacità delle persone: si pensi rispettivamente al caso *Lisa Jacqueline Grant c. South West Trains Ltd.*<sup>54</sup>, relativo ad una fattispecie di discriminazione per ragione di omosessualità, e al caso *Pretty c. UK*<sup>55</sup>, in tema di eutanasia.

Né si tratta di una circostanza limitata ai soli *leading cases*: nei trattati<sup>56</sup>, nelle antologie di casi<sup>57</sup>, nelle riviste giuridiche, le sentenze erano regolarmente divulgate, sino a pochi anni addietro, senza procedere al previo occultamento dei nomi delle parti o alla loro sostituzione con pseudonimi. Quanto questa usanza fosse diffusa e quanto poco essa fosse avvertita come problematica da parte della comunità dei giuristi, è testimoniato dal fatto che persino in una delle opere più acute e sensibili dedicate al tema dei diritti della personalità — si allude a *Tecnologie e diritti* di Stefano Rodotà — sono riportate in appendice diverse pronunzie concernenti questioni di procreazione assistita, disconoscimento di paternità, maternità surrogata, nel loro formato integrale, con possibilità di accesso diretto alle generalità e ad altri dati anagrafici dei litiganti<sup>58</sup>.

Da alcuni anni la legittimità di tale prassi ha iniziato ad essere revocata in dubbio e si è moltiplicato il ricorso alle tecniche di « anonimizzazione » delle generalità delle parti, spesso su base volontaria<sup>59</sup>, più raramente dietro impulso legislativo<sup>60</sup>; tecniche

*scheidungen namentlich genannt werden?*, in *Festschrift für Eduard Bötticher zum 70. Geburtstag am 29. Dezember 1969*, Berlin, 1969, 219 ss., 239; G. KNERR, *Die Veröffentlichung von Namen in Gerichtlichen Entscheidungen*, cit., 78 ss.

<sup>54</sup> Corte di Giustizia delle comunità europee, sent. 17 febbraio 1998, in causa C-249/96; cfr. anche, per un caso in tema di prostituzione, Corte di Giustizia delle comunità europee, sent. 20 novembre 2001, *Jany c. Staatssecretaris van Justitie*, in causa C-268/99.

<sup>55</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 22 aprile 2002, in causa 2346/02.

<sup>56</sup> Davvero emblematica al riguardo è l'opera di P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Torino, 1998, *passim*.

<sup>57</sup> V. ad es. G. VISINTINI, *Guida alle esercitazioni di diritto privato*, II ed., Bologna, 2001; *Giurisprudenza di diritto privato annotata da G. Alpa*, I, Torino, 1991; M. BESSONE, *Casi e questioni di diritto privato*, II ed., Milano, 1995.

<sup>58</sup> Cfr. S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, specie 333 ss. ed ivi in particolare Trib. Cremona, 17 febbraio 1994 (in tema di fecondazione eterologa e disconoscimento di paternità); Trib. Monza, 27 ottobre

1989 (maternità surrogata); Trib. Min. Roma, 31 marzo 1992 (procreazione assistita).

<sup>59</sup> È quanto avvenuto in Germania, là dove, a partire dagli anni Settanta, si è iniziato ad omettere l'indicazione del nome e di altri dati anagrafici delle parti nelle sentenze riprodotte su riviste e su altre pubblicazioni giuridiche; si tratta di una prassi non più abbandonata, specie a seguito del definitivo riconoscimento giurisprudenziale del c.d. diritto all'autodeterminazione informativa: cfr. H. HIRTE, *Mitteilung und Publikation von Gerichtsentscheidungen. Zum Spannungsverhältnis von Persönlichkeitsschutz und Interessen der Öffentlichkeit*, in *NJW*, 1988, 1698 ss., 1702. Si veda, come altro esempio significativo, il documento approvato da alti esponenti del giudiziario argentino, brasiliano, colombiano, messicano, uruguayano ed ecuadoregno al Convegno *Internet y Sistema Judicial* (Heredia, Costa Rica, 9 luglio 2003), intitolato *Reglas Mínimas para la difusión de información judicial en Internet* (disponibile sul sito [http://www.ijusticia.edu.ar/Reglas\\_de\\_Heredia.htm](http://www.ijusticia.edu.ar/Reglas_de_Heredia.htm); per un commento dettagliato cfr. M.A. LOBATO DE PAIVA, in *Diritto&Diritti*, novembre 2003).

<sup>60</sup> Si allude in particolare al d.lgs.

che, come si vedrà, possono assumere una diversa morfologia: dall'occultamento dell'identità dell'attore sin dal momento dell'introduzione del giudizio, all'omissione delle generalità delle parti nei vari atti processuali e/o nel testo della sentenza, sino all'apposizione in calce alla pronunzia di un divieto di divulgazione nominativa.

Quest'inversione di tendenza è senza dubbio il frutto di un profondo mutamento di ordine culturale e di una crescente valorizzazione — osservabile in tutti i sistemi — dell'interesse alla *privacy*<sup>61</sup>. Tuttavia, a volere identificare i fattori che più direttamente hanno spinto in questa direzione, ovviamente prescindendo dalle specificità nazionali, è possibile richiamare l'attenzione soprattutto su due elementi.

Il primo è peculiare del contesto statunitense ed attiene alla convergenza tra l'incremento dell'uso del processo come strumento di risoluzione dei conflitti sociali ed il consolidamento del principio di pubblicità delle procedure giudiziarie. Il secondo percorre trasversalmente tutti i sistemi ed è strettamente legato allo sviluppo delle tecnologie informatiche ed ai pericoli connessi all'impiego delle tecniche di digitalizzazione delle sentenze.

#### 9. ROE, DOE E L'ANONYMOUS PLAINTIFF NELL'ESPERIENZA NORDAMERICANA.

La prassi della divulgazione nominativa delle pronunzie rinvia nel modello di *common law* la sua espressione più compiuta e significativa. È a tutti noto quale sia il ruolo svolto dal nome delle parti — attore e convenuto — nell'ambito dell'applicazione, della repertoriatura e dello studio del diritto nell'esperienza anglo-americana<sup>62</sup>. È altrettanto noto, però, che, scorrendo una qualsiasi raccolta di casi, accade non di rado di incontrare decisioni le quali riportano nell'intestazione nomi fittizi, quali tipicamente Richard (o al femminile Jane) Roe, John (o Jane) Doe, o da ultimo Peter Poe.

Il ricorso a pseudonimi nell'ambito del processo civile o penale è una pratica tutt'altro che recente, la quale risale agli albori della

196/2003, art. 52, su cui si tornerà *infra*, par. 14 e ss.

<sup>61</sup> Cfr. in questa prospettiva C.M. RICE, *Meet John Doe: It Is Time for Federal Civil Procedure to Recognize John Doe Parties*, in 57 *U. Pitt. L. Rev.* 883 (1996), spec. 908 ss.; G. KNERR, *Die Veröffentlichung von Namen in gerichtlichen Entscheidungen*, cit., 69 ss.

<sup>62</sup> Per una prima introduzione allo stile delle sentenze nel modello di *common law* cfr. G. GORLA, *La struttura della de-*

*cisione giudiziale in diritto italiano e nella « Common Law »: Riflessi di tale struttura sull'interpretazione della sentenza, sui « Reports » e sul « Dissenting »*, in *Giur. it.*, 1965, I, 1, c. 1239 ss.; P.G. MONATERI, *La giurisprudenza*, in ID., *Pensare il Diritto civile*, Torino, rist. 1997, 45 ss., spec. 63 ss.; ID., *Il precedente in Inghilterra*, in L. VACCA (a cura di), *Lo stile delle sentenze e l'utilizzazione dei precedenti. Profili storico-comparatistici*, Torino, 2000, 103 ss.



*common law*<sup>63</sup>. Roe e Doe vi compaiono — almeno a partire dal diciassettesimo secolo<sup>64</sup> — come nomi fittizi, usati soprattutto in due classi di casi: a) nelle azioni di *ejectment*, allorché, al fine di ammettere il *freeholder* all'esercizio dei rimedi concessi a tutela dell'affittuario, si ricorreva alla finzione espressa della concessione di un *term of years* a favore di un immaginario John Doe, il quale — stando alle regole del gioco — si supposeva illecitamente estromesso dal fondo da un altrettanto immaginario Richard Roe<sup>65</sup>; b) quando l'identità del convenuto non era nota al momento dell'introduzione della domanda (questa è l'applicazione « moderna », invalsa negli Stati Uniti a seguito dell'introduzione del c.d. *Field Code of Civil Procedure* e dotata oggi di un notevole significato pratico specie nelle controversie in tema di *civil rights*)<sup>66</sup>.

Utilizzata per lo più nell'ambito dei procedimenti in materia di stato e capacità delle persone ed in particolare in quelli concernenti minori<sup>67</sup>, la tecnica dell'anonimato risulta raramente applicata da parte della giurisprudenza federale statunitense — e se-

<sup>63</sup> Cfr. J. STEINMAN, *Public Trial, Pseudonymous Parties: When Should Litigants Be Permitted to Keep Their Identities Confidential?*, cit., 18; NOTE, *Designation of Defendants by Fictitious Names - Use of John Doe Complaints*, in 46 *Iowa L. Rev.* 773 (1961), 775.

<sup>64</sup> Cfr. W. HOLDSWORTH, *A History of English Law*, vol. VII, London, 1925 (rist. 1966), pag. 12, nota 4 (con riferimento all'azione di *ejectment* e al meccanismo finzionistico di cui si dirà a breve); circa la storia giuridica dei nomi « Doe » e « Roe » si veda altresì il saggio — che non mi è stato possibile consultare direttamente — di M. DAWSON, *The Lives and Adventures of John Doe and Richard Roe* (in *Chi. Bar Record* ed ora) in F.W. GRINNEL, *John Doe and Richard Roe - Their Portraits, Their History, Their Services in the Advancement of Justice Through the Rule-making Power of the Courts*, in *Mass. L.Q.*, Aug. 1935, 26 ss.

<sup>65</sup> In proposito cfr. A. GAMBARO, voce *Finzione giuridica nel diritto positivo*, in *Dig. IV*, sez. civ., VIII, Torino, 1992, 342 ss., 346; nonché F.W. MAITLAND, *The Forms of Action at Common Law: A Course of Lectures*, Cambridge, 1936, 47 ss.; W. HOLDSWORTH, *A History of English Law*, vol. VII, cit., 11 ss.

<sup>66</sup> Tale normativa — originariamente introdotta nello Stato di New York nel 1848 e rapidamente imitata da molti altri Stati americani: per raggugli cfr. A. GAMBARO-R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, II ed., Torino, 2004, 186-187; e per ulteriori approfondimenti D.S. CLARK, *The*

*Civil Law Influence on David Dudley Field's Code of Civil Procedure*, in M. REIMANN (a cura di), *The Reception of Continental Ideas in the Common Law World 1820-1920*, Berlin, 1993, 63 ss. — prevedeva che « When the plaintiff shall be ignorant of the name of a defendant, such defendant may be designated in any pleading or proceeding, by any name; and when his true name shall be discovered, the pleading or proceeding may be amended accordingly » (Act of April 12, 1848, ch. 379, § 150, 1848 N.Y. Laws 497, 526). Di qui il diffondersi della prassi — ritenuta invece inammissibile nella *common law* inglese tradizionale — di indicare con il nome di « John Doe » il convenuto, di cui si fosse ignorata l'identità o l'esatto patronimico (cfr. in proposito C.M. RICE, *Meet John Doe: It Is Time for Federal Civil Procedure to Recognize John Doe Parties*, cit., 890 ss.). Attualmente questo stratagemma ha un significativo rilievo applicativo soprattutto nell'ambito delle controversie in tema di *civil liberties* (cfr. H.M. WASSERMAN, *Civil Rights Plaintiffs and John Doe Defendants: A Study in Section 1983 Procedure*, in 25 *Cardozo L. Rev.* 793 [2003]) e nelle ipotesi di diffamazione, compiuta *on-line* da parte di soggetti ignoti (cfr. L. BARNETT LIDSKY, *Silencing John Doe: Defamation & Discourse in Cyberspace*, in 49 *Duke L. J.* 855 [2000]).

<sup>67</sup> In tema cfr. G.H. CARPENTER, *Privacy Protecting the Privacy of Divorcing Parties: The Move Toward Pseudonymous Filing*, in 17 *J. Am. Acad. Matrimonial Law* 105 (2001).

gnatamente dalla Corte Suprema — sino alla fine degli anni Sessanta<sup>68</sup>. Un esempio isolato è rappresentato dalla pronuncia *Poe v. Ullman* del 1961<sup>69</sup>, un caso relativo alla legittimità costituzionale del divieto di uso di contraccettivi. Invece è a partire dagli inizi degli anni Settanta, in particolare con la celebre *Roe v. Wade* del 1973<sup>70</sup>, che le Corti iniziano ad ammettere con sempre maggior frequenza la legittimazione dell'attore (e talora del convenuto)<sup>71</sup> a stare in giudizio sotto pseudonimo. Da una ricerca compiuta sul *database* « allcases » di *Westlaw* si ricava che nel 1973 sono 36 i casi nei quali il *plaintiff* è indicato come « Doe »; nel 1983 divengono 62, mentre nel 2003 arrivano a 155<sup>72</sup>.

Tale incremento nel ricorso alla tecnica dell'anonimato — la quale, è bene chiarire, rimane comunque una procedura eccezionale rimessa alla discrezionalità valutativa della singola corte<sup>73</sup> — sembra potersi imputare alla sinergia tra due diversi fenomeni: *a*) quello del rafforzamento del principio tradizionale di *openness* delle procedure giudiziarie e segnatamente di « pubblico accesso » al processo tramite l'intermediazione dei *media*; *b*) quello dell'impiego sempre crescente del processo come strumento di risoluzione dei conflitti sociali — spesso in alternativa alla decisione parlamentare<sup>74</sup> — e di promozione dei diritti dei soggetti deboli o discriminati<sup>75</sup> (si pensi soltanto all'incremento

<sup>68</sup> J. STEINMAN, *Public Trial, Pseudonymous Parties: When Should Litigants Be Permitted to Keep Their Identities Confidential?*, cit., 1, nota 2; per contro a livello statale la possibilità di agire in giudizio sotto pseudonimo risulta affermata sin dal 1941, con la decisione newyorkese *Doe v. Doe*, 30 N.Y.S.2d 141 (Fam. Ct. 1941), relativa ad un'azione promossa dalla madre in nome del figlio minore (cfr. J.S. RESSLER, *Privacy, Plaintiffs, and Pseudonyms: The Anonymous Doe Plaintiff in the Information Age*, in 53 *Kansas L. Rev.* 195 [2004], 213, nota 90).

<sup>69</sup> *Poe v. Ullmann*, 367 U.S. 497 (1961 nota 1 a 498); qui la Corte non si diffonde molto sulla questione della legittimazione dei ricorrenti ad agire dietro pseudonimo, ma osserva soltanto: « plaintiffs ... sue under fictitious names. The Supreme Court of Errors of Connecticut approved this procedure in the special circumstances of the cases ».

<sup>70</sup> *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973), nota 4 a 120 ove la corte dà semplicemente atto che « the name is a pseudonym »; v. altresì *Doe v. Bolton*, 410 U.S. 179 (1973).

<sup>71</sup> Circa il problema dell'anonimato del *defendant* cfr. il *Comment* di C.E. MICHUDA, *Defendant Doe's Quest for Anonymity: Is the Hurdle Insurmountable?*, in

29 *Loy. U. Chi. L.J.* 141 (1997), spec. 157 ss.

<sup>72</sup> J.S. RESSLER, *Privacy, Plaintiffs, and Pseudonyms: The Anonymous Doe Plaintiff in the Information Age*, cit., 197, nota 14; v. anche la NOTE di B.A. RASTGOUFARD, *Pay Attention to That Green Curtain: Anonymity and the Courts*, in 53 *Case West. L. Rev.* 1009 (2003), 1024, ove si rileva che « in 1963 there were only seven decisions throughout the federal district court system that involved a "John Doe" party bringing a civil suit; thirty years later the number had risen to nearly 200 ».

<sup>73</sup> Ciò anche in quegli Stati, come la Virginia (Va. Code Ann. 8.01-15.1 [2005]) o l'Illinois (735 Ill. Comp. Stat. 5/2-401(e) [2003]), che hanno regolato in via legislativa la fattispecie dell'azione in giudizio promossa dietro pseudonimo (cfr. J.S. RESSLER, *Privacy, Plaintiffs, and Pseudonyms: The Anonymous Doe Plaintiff in the Information Age*, cit., 197).

<sup>74</sup> Particolarmente significativo a questo riguardo è il caso dell'aborto: cfr. G. CALABRESI, *Il dono dello spirito maligno*, trad. it., Milano, 1996, 113 ss.

<sup>75</sup> Su questi aspetti cfr. J. STEINMAN, *Public Trial, Pseudonymous Parties: When Should Litigants Be Permitted to*

delle cause di responsabilità civile promosse ai sensi della *Section* 1983, *Tit.* 42 V.S.C.).

Da un lato le Corti affermano con insistenza il rilievo cardinale del principio di pubblicità delle procedure<sup>76</sup>, tacciando ad esempio di incostituzionalità le limitazioni apposte all'accesso del pubblico o della stampa alle varie fasi processuali (specie del processo penale)<sup>77</sup>, ivi compresa l'escussione di testimoni minorenni, vittime di reati di violenza sessuale<sup>78</sup>. Dall'altro, le controversie in materia di *civil liberties* — e in special modo quelle concernenti il *constitutional right to privacy*<sup>79</sup> — acquistano peso politico sempre maggiore e attirano inevitabilmente l'interesse del pubblico e dei *media*.

Non sorprende, pertanto, che in un numero crescente di casi gli attori rivolgano al giudice la richiesta di procedere in forma anonima — in deroga alla regola generale enunciata nella Sect. 10 (a) delle *Federal Rules of Civil Procedure*<sup>80</sup> — o comunque di secretare — tramite appositi *protective orders* — atti processuali da cui si possano evincere le generalità od altri dati riservati, in modo da cautelarsi rispetto ad una *publicity* eccessiva o a possibili ripercussioni nelle relazioni personali o lavorative<sup>81</sup>. La tecnica dell'*anonymous litigation* si afferma quindi come diretto strumento di ga-

*Keep Their Identities Confidential?*, cit., 2 ss.; C.M. RICE, *Meet John Doe: It Is Time for Federal Civil Procedure to Recognize John Doe Parties*, cit., 908 ss.

<sup>76</sup> Oltre al principio del *public access to judicial proceedings* si deve anche tener presente quello — significativo per una comparazione con il nostro ordinamento — del libero accesso agli *atti processuali* (*open access to judicial records*), garantito nel contesto statunitense in termini piuttosto ampi: cfr. H. HIRTE, *Aktuelle Fragen der Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen in den Vereinigten Staaten von Amerika*, cit., 399; A. STADLER, *Der Schutz des Unternehmensgeheimnisses im deutschen und U.S. amerikanischen Zivilprozeß und im Rechtshilfverfahren*, Tübingen, 1989, spec. 167 ss.

<sup>77</sup> Cfr. ad es. *Press-Enterprise Co. v. Superior Court*, 464 U.S. 501 (1984); *Waller v. Georgia*, 104 S. Ct. 2210 (1984).

<sup>78</sup> *Globe Newspaper Co. v. Superior Court*, 457 U.S. 596 (1982).

<sup>79</sup> Per un'attenta rassegna cfr. H. BALL, *The Supreme Court in the Intimate Lives of Americans. Birth, Sex, Marriage, Childrearing, and Death*, New York-London, 2002, 7 ss.

<sup>80</sup> Ove si prevede che « Every pleading shall contain a caption setting forth the

name of the court, the title of the action, the file number, and a designation as in Rule 7(a). In the complaint the title of the action shall include the names of all the parties, but in other pleadings it is sufficient to state the name of the first party on each side with an appropriate indication of other parties ».

<sup>81</sup> Nella maggior parte dei casi l'attore intende celare la propria identità nelle relazioni con i terzi (e segnatamente i *media*), ma non nei confronti della controparte e del giudice, i quali sono a conoscenza delle generalità del *plaintiff* sin dal momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio (giusta la Sect. 10 (a) delle *Federal Rules of Civil Procedure*, citata nella nota precedente). Talvolta però egli può essere ammesso dal giudice a mantenere l'anonimato anche nei confronti del convenuto, specie allorché si temano rischi di ritorsione; come soluzione intermedia, è possibile l'occultamento del nome, previa comunicazione al convenuto di alcuni specifici elementi identificativi del soggetto (cfr. C.M. RICE, *Meet John Doe: It Is Time for Federal Civil Procedure to Recognize John Doe Parties*, cit., 908, nota 79; J. STEINMAN, *Public Trial, Pseudonymous Parties: When Should Litigants Be Permitted to Keep Their Identities Confidential?*, cit., 42).

ranza del diritto di difesa ed indirettamente degli altri diritti costituzionali.

Il sindacato sulla legittimità di una siffatta istanza viene comunemente operato dalle Corti sulla base di cinque parametri principali: *a*) la gravità delle conseguenze di una divulgazione nominativa; *b*) la presenza di un'azione rivolta contro l'attività del governo; *c*) il rischio che l'attore sia indotto a confessare una propria attività illecita, passibile di procedimento penale<sup>82</sup>; *d*) l'eventualità che l'attore sia costretto a rivelare in giudizio vicende personali strettamente riservate; *e*) il pregiudizio potenzialmente derivante al convenuto da un'azione proposta in forma anonima<sup>83</sup>. Alcuni di questi criteri risultano ora espressamente formalizzati da una normativa della Virginia del 1 luglio 2003, ove si prevede che, al fine della concessione dell'autorizzazione a procedere in forma anonima — permesso revocabile in ogni tempo, in considerazione delle circostanze del caso —, il giudice deve considerare la serietà delle ragioni di *privacy* addotte a sostegno della domanda, i rischi coinvolti da una divulgazione nominativa, l'età delle persone interessate, la presenza di una controparte pubblica o privata e i possibili pregiudizi derivanti al convenuto da un'azione proposta in forma anonima<sup>84</sup>.

<sup>82</sup> Questi primi tre criteri risultano enunciati da *Southern Methodist University Ass'n of Women Law Students v. Wynne & Jaffe*, 599 F.2d 707 (5th Cir. 1979), 713 (ove viene concretamente negata la facoltà di agire in forma anonima).

<sup>83</sup> Su questi due ultimi fattori cfr. J.S. RESSLER, *Privacy, Plaintiffs, and Pseudonyms: The Anonymous Doe Plaintiff in the Information Age*, cit., 228 ss.

<sup>84</sup> Cfr. Va. Code Ann., Sect. 8.01-15.1 [2005], la cui rubrica recita *Anonymous plaintiff; motion for identification; factors to be considered by court*. Queste le disposizioni più rilevanti: « (a) In any legal proceeding commenced anonymously, any party may move for an order concerning the propriety of anonymous participation in the proceeding. The trial court may allow maintenance of the proceeding under a pseudonym if the anonymous litigant discharges the burden of showing special circumstances such that the need for anonymity outweighs the public's interest in knowing the party's identity and outweighs any prejudice to any other party. The court may consider whether the requested anonymity is intended merely to avoid the annoyance and criticism that may attend any litigation or is to preserve privacy in a sensitive and highly personal matter; whether identification poses a risk of retali-

atory physical or mental harm to the requesting party or to innocent nonparties; the ages of the persons whose privacy interests are sought to be protected; whether the action is against a governmental or private party; and the risk of unfairness to other parties if anonymity is maintained. *b*) If the court initially permits a party to proceed anonymously, the issue of the propriety of continued anonymous participation in the proceedings may be raised at any stage of the litigation when circumstances warrant a reconsideration of the issue. In all cases, all parties have the right to know the true identities of all other parties under such provisions of confidentiality as the court may deem appropriate. *c*) If the court orders that the anonymous litigant be identified, the pleadings and any relevant dockets shall be reformed to reflect the party's true name, and the identification shall be deemed to relate back to the date of filing of the proceeding by the anonymous party. *d*) In any legal proceeding in which a party is proceeding anonymously, the court shall enter appropriate orders to afford all parties the rights, procedures and discovery to which they are otherwise entitled ». Per un'applicazione giurisprudenziale cfr. *Doe v. Briscoe*, 61 Va. Cir. 96, 2003 Va. Cir. LEXIS 50 (Roanoke 2003).

Da un'analisi della giurisprudenza federale si evince che le istanze di anonimato — promosse dal *plaintiff* o dal *defendant* — sono accolte da parte dei giudici soltanto in una classe limitata di casi, senza alcun automatismo e talvolta in maniera poco coerente<sup>85</sup>. Le fattispecie in cui è più frequente la concessione della prerogativa di agire in forma anonima attengono al nucleo duro della *privacy*; si tratta quindi di casi in materia di procreazione<sup>86</sup>, omosessualità<sup>87</sup>, transessualismo<sup>88</sup>, malattie mentali<sup>89</sup>, sieropositività<sup>90</sup>, (più raramente) *sexual harassment*<sup>91</sup>, provvedimenti relativi a minori<sup>92</sup>; ma si annoverano anche fattispecie in tema di responsabilità professionale e diritti sociali<sup>93</sup>. Da ultimo, diverse azioni concernenti l'applicazione del *Patriot Act* del 2001 sono state promosse in forma anonima da parte di *service providers* o altri soggetti coinvolti in indagini del *FBI*<sup>94</sup>.

<sup>85</sup> Cfr. in proposito C.M. RICE, *Meet John Doe: It Is Time for Federal Civil Procedure to Recognize John Doe Parties*, cit., 913; e vedi i *Comments* di C.E. MICHUDA, *Defendant Doe's Quest for Anonymity: Is the Hurdle Insurmountable?*, cit., 150 ss.; G. GREER, *Plaintiff Pseudonymity and the Alien Tort Claims Act: Questions and Challenges*, in 32 *Colum. Human Rights L. Rev.* 517 (2001).

<sup>86</sup> Particolarmente significativa in proposito è *Doe v. Deschamps*, 64 F.R.D. 652 (D. Mont. 1974), relativa ad un'azione volta a contestare la legittimità di una normativa statale anti-abortista, proposta in forma anonima da una donna in stato di gravidanza e dal suo medico; la Corte rileva che la pratica dell'anonimato è giustificata « where the issues involved are matters of a sensitive and highly personal nature » ed osserva, con particolare riferimento alla posizione del medico: « lawsuits are public events and the public has a legitimate interest in knowing the facts involved in them. Among those facts is the identity of the parties. We think that as a matter of policy the identity of the parties to a lawsuit should not be concealed except in the unusual case. The intensely personal nature of pregnancy does, we believe, create an unusual case, and in such a case the general policy of full disclosure may well give way to a policy of protecting privacy in a very private matter. The doctor-plaintiff, however, does not bring his personal life into the lawsuit. If a person, free to choose, intends to do a future act which relates to his professional or economic life, we see no reason to grant to him the privilege of anonymity in an action brought to determine the legality of that future act » (p. 653).

<sup>87</sup> *Doe v. Department of Transp.*, 412

F.2d 674 (8th Cir. 1969); *Doe v. Chaffee*, 355 F. Supp. 112 (N.D. Cal. 1973); *Doe v. Commonwealth's Attorney for Richmond*, 403 F. Supp. 1199 (E.D. Va. 1975).

<sup>88</sup> Cfr. *Doe v. McConn*, 489 F. Supp. 76 (S.D. Tex. 1980); *Doe v. Blue Cross & Blue Shield of R.I.*, 794 F. Supp. 72 (D.R.I. 1992), un caso relativo alla copertura assicurativa delle spese sanitarie sostenute per il cambiamento di sesso.

<sup>89</sup> Cfr. *Roe v. Johnson*, 334 F. Supp. 2d 415 (S.D.N.Y. 2004), ove è accolta la richiesta di anonimato sulla base della considerazione per cui « the plaintiff's privacy concerns related to her mental health outweighed the presumption of openness »; analogamente *Doe v. Provident Life & Accident Ins. Co.*, 176 F.R.D. 464 (E.D. Pa. 1997).

<sup>90</sup> Per un caso in tema di discriminazione di un malato di AIDS cfr. *Doe v. Mercy Health Corp. of Southeastern Pa.*, 150 F.R.D. 83 (E.D. Pa. 1993); in tema di violazione della *privacy* e anonimato del convenuto, v. *Doe v. Roe*, 599 N.Y.S.2d 350 (App. Div. 1993).

<sup>91</sup> Per una decisione alquanto articolata v. *Doe v. Bell Atlantic Business Systems Services*, 162 F.R.D. 418 (D. Mass. 1995).

<sup>92</sup> *Heather K. v. City of Mallard*, 887 F. Supp. 1249 (N.D. Iowa 1995).

<sup>93</sup> Per un'ampia rassegna v. J. STEINMAN, *Public Trial, Pseudonymous Parties: When Should Litigants Be Permitted to Keep Their Identities Confidential?*, cit., 70 ss.

<sup>94</sup> Cfr., tra le più recenti, la decisione della Corte Suprema del 7 ottobre 2005 nel caso *Doe v. Gonzales*, 74 U.S.L.W. 3231 (2005), relativa all'applicazione (nella specie si trattava della richiesta di *preli-*

#### 10. LA DIFFUSIONE DELLE BANCHE DATI ELETTRONICHE E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE SENTENZE: IL PARERE DELLA CNIL DEL 1985.

Il secondo fattore a cui si accennava ha un carattere più generale ed attiene all'impatto delle tecnologie informatiche — e segnatamente delle tecniche di digitalizzazione delle sentenze — sulle possibilità di reperimento ed elaborazione dei dati giudiziari<sup>95</sup>.

Sino a non molti anni addietro la diffusione delle sentenze era rimessa a poche riviste specializzate, le quali pubblicavano su formato cartaceo e si rivolgevano ad un uditorio alquanto ristretto<sup>96</sup>. La circolazione presso il pubblico delle pronunzie avveniva per lo più in forma indiretta, tramite l'intermediazione degli organi di stampa (che molto raramente procedevano ad una pubblicazione in formato integrale), oppure tramite l'attività delle agenzie di informazioni, tipo *Dun & Bradstreet*, le quali si preoccupavano di collezionare i *judicial records* di persone fisiche e giuridiche recandosi materialmente presso i singoli tribunali con un notevole dispendio di tempo e denaro<sup>97</sup>. Pertanto l'uso delle sentenze era nel primo caso essenzialmente informativo (a fini di studio e applicazione del diritto: riviste specializzate; a fini di controllo sociale sull'amministrazione della giustizia: *mass media*); nel secondo caso commerciale, ma altamente costoso e quindi operante su base individuale e non di massa.

È sul finire degli anni Settanta che iniziano ad essere predisposte e poi commercializzate le prime raccolte di decisioni in formato elettronico, le quali permettono di effettuare ricerche mirate attraverso semplici chiavi come le parole del testo, l'organo giudicante,

*minary injunction* contro un ordine di *disclosure* emesso dal *FBI*) di una delle più importanti e controverse disposizioni del *Patriot Act* del 2001, ossia la 18 U.S.C. § 2709, concernente l'accesso dell'*FBI* — tramite l'emissione di una *National Security Letter* — ai dati relativi al traffico telematico in possesso di soggetti quali gli *Internet Service Providers*; altrettanto significativa è la decisione di una Corte Federale Distrettuale nel caso *Doe v. Ashcroft*, 334 F. Supp. 2d 471 (SDNY 2004); per una buona ricostruzione dell'impatto del *Patriot Act* sul sistema delle libertà civili americane v. J.T. SOMA-M.M. NICHOLS et alii, *Balance of Privacy vs. Security: A Historical Perspective of the USA PATRIOT Act*, in 31 *Rutgers Computer & Tech. L.J.* 285 (2005).

<sup>95</sup> Si veda in proposito G. PASCUZZI, *Sistemi di accesso e di ricerca: un'analisi*

*comparata delle banche dati giuridiche*, in F. DI CIOMMO (a cura di), *Le banche di dati giuridici. Atti del Convegno organizzato dal C.E.D. della Corte di Cassazione ed altri contributi sul tema*, Milano, 2002, 77 ss.; G. BISOGNI, *Evoluzione tecnologica e banche di dati giuridici*, ivi, 41 ss.

<sup>96</sup> Cfr. per uno sguardo ad ampio raggio esteso alle principali esperienze europee R. WALKER, *Die Publikation von Gerichtsentscheidungen*, Diss. Saarbrücken, 1998, 29-50; G. LEISTNER, *Über die Veröffentlichungspraxis oberster und höherer Gerichte in Westeuropa*, Tübingen, 1975, spec. 11 ss.

<sup>97</sup> Cfr. K. GOTTLIEB, *Using Court Record Information for Marketing in the United States: It's Public Information, What's the Problem?*, Paper presented in January 2004 at the International Workshop on WHOLES.

il nome delle parti o i referenti normativi coinvolti<sup>98</sup>. Parallelamente banche di dati vengono apprestate dagli stessi uffici giudiziari, generalmente dalle Corti superiori<sup>99</sup>.

La digitalizzazione delle sentenze innalza enormemente il grado di trasparenza delle procedure giudiziarie, ma viene ben presto avvertita da parte degli osservatori più attenti come possibile fonte di pericolo per la sfera privata dei soggetti coinvolti nel processo. Difatti l'accesso alle fonti giurisprudenziali avveniva sino a quel momento per lo più in funzione del valore precedenziale delle pronunzie e sottendeva in prevalenza una finalità di informazione circa lo stato o l'evoluzione del diritto in una determinata materia. Grazie alle tecnologie informatiche, diviene invece ora possibile un accesso *mirato* ad una singola vicenda giudiziaria o a un complesso di vicende che abbiano interessato una determinata persona, fisica o giuridica<sup>100</sup>.

In questo quadro si iscrive un primo documento di notevole rilievo: il parere emesso dalla *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)* nel 1985, relativamente alle banche dati giuridiche<sup>101</sup>.

La *CNIL* dà atto in questo documento dei rischi posti per i diritti della persona dallo sviluppo delle suddette tecnologie. Essa enuncia quindi un principio di notevole importanza, ossia quello dell'esperibilità da parte del soggetto interessato del diritto ad opporsi per motivi legittimi — ai sensi dell'art. 26 della legge 6 gennaio 1978, n. 78-17 — al trattamento automatizzato dei propri dati « giudiziari ».

Al contempo però la Commissione, d'intesa con i principali editori giuridici francesi, esclude la necessità di procedere ad un previo oscuramento del nome delle parti nel testo delle sentenze (procedura non priva di oneri economici), argomentando dalla ristretta accessibilità di queste banche dati e dalla limitatezza dei rischi di uso discriminatorio delle informazioni in discorso. Si predilige pertanto un modello di intervento a carattere successivo, incentrato su una valutazione caso per caso della

<sup>98</sup> *Lexis* è una delle prime, mentre in Europa questa tecnica si diffonde con alcuni anni di ritardo; utili informazioni sulla banca di dati tedesca *JURIS*, operante a partire dal 1981, si traggono da G. KNERR, *Die Veröffentlichung von Namen in gerichtlichen Entscheidungen*, cit., 17 ss.; R. WALKER, *Die Publikation von Gerichtsentscheidungen*, cit., 45 ss.

<sup>99</sup> Per uno sguardo sull'esperienza italiana v. R. BORRUSO-L. MATTIOLI, *Computer e documentazione giuridica. Teoria e pratica della ricerca*, Milano, 1999, 8 ss.; E. GIANANTONIO, *Unità e pluralità delle banche giu-*

*ridiche*, in F. DI CIOMMO (a cura di), *Le banche di dati giuridici*, cit., 21 ss.

<sup>100</sup> Per un quadro generale cfr. G. COMANDÉ, *Banche di dati giuridici e privacy*, in F. DI CIOMMO (a cura di), *Le banche di dati giuridici*, cit., 95 ss.

<sup>101</sup> Cfr. a questo riguardo il Rapporto annuale del 2000 della *Cour de Cassation* francese, a firma di E. LESUEUR DE GIVRY, *La question de l'anonymisation des décisions de justice*, disponibile sul sito [http://www.courdecassation.fr/\\_rapport/rapport00/etudes&doc/LESUEUR-.htm](http://www.courdecassation.fr/_rapport/rapport00/etudes&doc/LESUEUR-.htm).

concreta tipologia degli interessi coinvolti, mentre ci si astiene dall'introdurre una regola generale di anonimato delle pronunzie.

#### 11. L'AVVENTO DELLA RETE *INTERNET* E IL PROBLEMA DEL CONTROLLO SUI DATI GIUDIZIARI.

Un secondo elemento di discontinuità è rappresentato dalla diffusione della rete *Internet*, la quale sconvolge completamente ed in maniera radicale le coordinate socio-economiche di riferimento<sup>102</sup>. Innanzitutto la rete offre possibilità prima sconosciute di ridurre il divario tra i cittadini e l'amministrazione della giustizia e quindi opera come straordinario fattore di « democratizzazione » delle procedure giudiziarie: le decisioni possono essere riprodotte su un sito *web* e di qui reperite a costi davvero trascurabili per una larga parte di cittadini. Ciò porta molte organizzazioni governative nazionali ed internazionali ad incentivare il ricorso alla rete come strumento di diffusione della conoscenza circa l'amministrazione della giustizia<sup>103</sup>, piccolo tassello di un più ampio processo di costruzione di una cittadinanza di tipo « elettronico »<sup>104</sup>.

È in questo quadro che si inserisce, ad esempio, la Raccomandazione n. 11 del 1995 del Consiglio d'Europa relativa alla realizzazione e all'accesso agli archivi in formato elettronico delle pronunzie giudiziarie<sup>105</sup>; ed è in quest'ottica, ancora, che si inscrivono i molteplici progetti di *e-justice*, di cui la normativa italiana sul processo civile telematico costituisce solo un ultimo, per quanto emblematico, esempio<sup>106</sup>.

<sup>102</sup> Per un primo inquadramento delle problematiche coinvolte v. P. COSTANZO, *La circolazione dell'informazione giuridica digitalizzata: fenomenologia e profili problematici*, in questa *Rivista*, 1999, 579 ss., spec. 583.

<sup>103</sup> Una delle realizzazioni più significative è rappresentata dal sistema statunitense PACER (Public Access to Court Electronic Records), il quale consiste in un « electronic public access service that allows users to obtain case and docket information from Federal Appellate, District and Bankruptcy courts, and from the U.S. Party/Case Index »; in particolare tale sistema, gestito dall'*Administrative Office of the United States Courts*, permette di accedere liberamente tramite la rete *Internet* (<http://pacer.psc.uscourts.gov>) alle seguenti informazioni concernenti procedimenti giudiziari in corso ed ultimati: « A listing of all parties and participants including judges, attorneys, and trustees; A

compilation of case related information such as cause of action, nature of suit, and dollar demand; A chronology of dates of case events entered in the case record; A claims registry; A listing of new cases each day; Appellate court opinions; Judgements or case status; Types of documents filed for certain cases; Many courts offer imaged copies of documents ».

<sup>104</sup> Cfr. S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, cit., 200.

<sup>105</sup> Recommendation No. R (95) 11, Concerning the Selection, Processing, Presentation and Archiving of Court Decisions in Legal Information Retrieval Systems.

<sup>106</sup> In tema può leggersi F. BUFFA, *Il processo civile telematico: la giustizia informatizzata*, Milano, 2002, *passim*, spec. 133 ss., 217 ss. (ove numerose considerazioni sul problema della tutela della riservatezza).



Al contempo però i rischi di compressione dei diritti fondamentali degli individui coinvolti in un procedimento giudiziario ne risultano moltiplicati in misura esponenziale. Non soltanto si espande il « pubblico » potenzialmente interessato — e nelle condizioni di fatto idonee — ad accedere ad una pronunzia (atteso che diviene possibile l'accesso diretto alle fonti e che si moltiplicano i *providers* intenti ad operare una selezione tematica delle pronunzie più significative); ma aumenta in maniera straordinaria l'affidabilità e l'efficacia dei sistemi di ricerca delle sentenze e dei dati identificativi in esse contenute.

Per visualizzare una decisione relativa ad un determinato soggetto, assumendo la riproduzione integrale di tutte le pronunzie, sarà sufficiente utilizzare un comune motore di ricerca, il quale in pochi secondi è in grado di reperire tutti i documenti presenti in rete — compresi quelli giudiziari — contenenti il suddetto nominativo<sup>107</sup>. Peraltro, sino a poco tempo fa, un limite obiettivo dei motori di ricerca era costituito dall'abilità di reperire e visualizzare le sole informazioni con estensione *html*; oggi anche questo limite è stato superato ed è possibile accedere immediatamente anche ai testi codificati su formato *pdf*. Infine, poiché i motori di ricerca effettuano una copia di tutte le informazioni presenti in rete, la quale viene conservata nella memoria *cache*, diviene possibile reperire anche notizie e dati ormai non più attivi e rimossi dal sito d'origine, purché già ricercati almeno una volta<sup>108</sup>.

Tutto ciò ha una serie di implicazioni pratiche di notevole importanza e solleva diversi ordini di problemi.

a) Innanzitutto diviene possibile realizzare ad un costo molto basso profili individuali (vere e proprie *digital biographies*), tramite confronto ed integrazione delle informazioni presenti in differenti banche di dati ed in primo luogo nelle banche dati giudiziarie<sup>109</sup>. La semplice digitazione del nome di un individuo, ad esempio il candidato ad un'assunzione lavorativa o alla stipula di un contratto di locazione, potrebbe permettere di ricostruire nei dettagli la sua storia giudiziaria<sup>110</sup>. Nel mercato statunitense, ad esempio, è possibile acquistare *on line* questo tipo di informazioni ad un prezzo contenuto: è sufficiente consultare il sito *www.us-search.com*, là dove è data la possibilità a chiunque di accedere per un costo che varia tra i 25 \$ e i 200 \$ a tutti i *court records*

<sup>107</sup> Cfr. CNIL, *Délibération 01-057 du 29 novembre 2001, Délibération portant recommandation sur la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence*, pag. 2 ss.

<sup>108</sup> Cfr. CNIL, *Délibération 01-057 du 29 novembre 2001*, cit., pag. 3.

<sup>109</sup> J.S. RESSLER, *Privacy, Plaintiffs,*

*and Pseudonyms: The Anonymous Doe Plaintiff in the Information Age*, cit., 200 ss.

<sup>110</sup> Cfr. A. PERDRIAU, « *L'anonymisation* » des jugements civils, in *J.C.P.*, 1999, I, 163, pag. 1613 ss., 1615; sul punto v. anche G. COMANDÉ, *Banche di dati giuridici e privacy*, in F. DI CIOMMO (a cura di), *Le banche di dati giuridici*, cit., 122.

(oltre che ai principali dati anagrafici) di un determinato individuo. Altre volte il servizio è completamente gratuito per l'utente (il che ovviamente non vuol dire che il fornitore di contenuti non tragga indirettamente un utile dall'accesso al sito), come nel caso davvero emblematico del sito *www.thesmokinggun.com*, il quale mette a disposizione del pubblico tutte le informazioni giudiziarie — compresi i singoli atti processuali — relative a persone note, siano essi attori, cantanti o politici.

b) Questi profili possono rivelarsi inesatti, oltre che incompleti, in quanto non sempre le notizie emerse in un processo corrispondono a verità e soprattutto rischiano di risultare obsoleti, in quanto non tengono necessariamente conto dei possibili, ulteriori gradi di giudizio<sup>111</sup>. In tal caso dovrebbe ammettersi un diritto dell'interessato di ottenere la rettifica dei dati inseriti all'interno della prima decisione (in quanto incompleti) e la sua divulgazione a tutti i terzi, con difficoltà pratiche agevolmente immaginabili<sup>112</sup>.

c) Oppure la loro inesattezza può derivare dal fatto che le informazioni risalgono ad un periodo di tempo remoto ed il loro re-impiego può compromettere le *chances* di reinserimento sociale di un condannato oppure la reputazione economica di un imprenditore<sup>113</sup>.

d) Indipendentemente dalle possibilità di raccolta ed elaborazione, talvolta ciò che è fonte di preoccupazione è la semplice divulgazione al pubblico di una determinata notizia: emblematiche a questo proposito sono le decisioni in materia di stato e capacità delle persone.

In realtà, è soprattutto in relazione a quest'ultima ipotesi che si è cercato tradizionalmente di individuare un bilanciamento tra il carattere pubblico del processo e/o della sentenza e le esigenze di riserbo delle persone coinvolte<sup>114</sup>. Tuttavia, il problema dell'utilizzazione secondaria dei dati personali contenuti in un provvedimento giudiziario assume ormai un rilievo più generale e non può essere circoscritto alla sola ipotesi della diffusione dei dati relativi a minori o a controversie in materia di stato e rapporti familiari<sup>115</sup>. È per questa ragione che in questi ultimi anni si è iniziato

<sup>111</sup> Cfr. J.S. RESSLER, *Privacy, Plaintiffs, and Pseudonyms: The Anonymous Doe Plaintiff in the Information Age*, cit., 201.

<sup>112</sup> Su questi temi è opportuno tener presente S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, cit., 156 ss.

<sup>113</sup> Cfr. A. PERDRIAU, « *L'anonymisation* » des jugements civils, cit., 1615.

<sup>114</sup> Ne sono una chiara testimonianza le norme in tema di pubblicazioni di notizie e immagini relative a minori (art. 13 d.p.r.

448/1988; artt. 114 e 115 c.p.p.) o a persone offese da reati di violenza sessuale (art. 734-bis c.p.); ma si veda altresì la disciplina dettata dalla legge francese sulla stampa del 29 luglio 1881, come successivamente modificata (art. 39 e ss.; in tema cfr. A. PERDRIAU, « *L'anonymisation* » des jugements civils, cit., 1614).

<sup>115</sup> Cfr. H. HIRTE, *Mitteilung und Publikation von Gerichtsentscheidungen. Zum Spannungsverhältnis von Persönlichkeitsschutz und Interessen der Öffentlichkeit*, cit., 1703.

a riflettere in maniera sempre più puntuale sul problema del rapporto tra *open access to justice* e *privacy* ed in particolare sulla questione dei limiti di liceità della divulgazione nominativa delle sentenze<sup>116</sup>.

## 12. TRASPARENZA VS. ANONIMATO: GLI INTERESSI IN CONFLITTO.

Diverse sono state le indagini conoscitive promosse dalle organizzazioni di vertice della magistratura oppure dalle Autorità di garanzia competenti per la protezione dei dati personali. Meritano di essere specificamente menzionati, per la loro rilevanza, il *Report on Privacy and Public Access to Electronic Case Files* dello statunitense *Judicial Conference Committee on Court Administration and Case Management* (del 2001)<sup>117</sup>; il *discussion paper* su *Open Courts, Electronic Access to Court Records, and Privacy* del *Canadian Judicial Council (Judges Technology Advisory Committee)* del maggio 2003, cui ha poi fatto seguito il *Recommended Protocol for the Use of Personal Information in Judgements* del 2005; e soprattutto la delibera della *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* del 29 novembre 2001 *sur la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence*<sup>118</sup>.

Già da questi documenti emergono con chiarezza le principali tipologie di interessi in conflitto e le possibili tecniche di soluzione.

Da un lato vengono in rilievo e supportano una regola di trasparenza: a) l'interesse ad incrementare la diffusione delle sentenze, sia a fini di migliore informazione circa l'evoluzione del diritto<sup>119</sup>,

<sup>116</sup> Cfr. tra gli studi europei più significativi, O. JAUERNIG, *Dürfen Prozeßbeteiligte in veröffentlichten Zivilentscheidungen namentlich genannt werden?*, cit., 219 ss.; G. KNERR, *Die Veröffentlichung von Namen in gerichtlichen Entscheidungen*, cit., 90 ss.; Id., *Die Namensnennung bei der Publikation gerichtlicher Entscheidungen*, in *JurPc Web-Dok*, n. 73/2004, 1 ss.; A. PERDRIAU, *« L'anonymisation » des jugements civils*, cit., 1613 ss.; O. CACHARD, *Aux grands arrêts, les juristes reconnaissants...Brefs propos sur l'anonymisation des décisions de justice*, in *D.*, 2004, chr., 429 ss.

<sup>117</sup> Per ulteriori riferimenti v. H. HIRTE, *Aktuelle Fragen der Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen in den Vereinigten Staaten von Amerika*, cit., 398.

<sup>118</sup> Cfr. CNIL, *Délibération 01-057 du 29 novembre 2001*, cit., *passim*.

<sup>119</sup> In questo senso cfr. A. PERDRIAU, *« L'anonymisation » des jugements civils*,

cit., 1617, il quale osserva che: « il est inexact que la connaissance du nom des parties est totalement dénuée d'intérêt, eu égard à la tradition et aux habitudes du monde judiciaire et juridique. Un jugement est ordinairement désigné, et connu, par le nom d'une de ses parties, qui est en général celle en demande. C'est ce nom qui aide à le retrouver, beaucoup plus commodément et sûrement qu'une date ou un numéro d'ordre, comme le prouvent le fait que les recueils juridiques comportent une table dressée d'après les "noms du parties", et aussi les difficultés qu'on éprouve à obtenir des greffes la copie d'un jugement sans fournir ces noms. C'est encore ce nom qui est utilisé, par les professionnels du droit privé comme par ceux du droit administratif, pour le rappel des affaires invoquées à titre de précédents ». Sulla funzione di ausilio alla memorizzazione delle pronunzie svolta dall'indicazione del nome delle parti si sofferma anche O. CACHARD, *Aux grands*

sia per incentivare l'accesso alla giustizia (si pensi all'importanza, per i potenziali danneggiati, di conoscere l'identità del convenuto nei casi di *mass torts*); *b*) l'interesse ad agevolare il controllo pubblico sull'imparzialità e la correttezza delle procedure giudiziarie (essendo a tal scopo spesso indispensabile la conoscenza dell'identità delle parti coinvolte e del giudice decidente)<sup>120</sup>; *c*) l'interesse a non incrementare i costi della pubblicazione di una pronunzia, e quindi ancora una volta a non deprimere la sua conoscenza presso il pubblico; *d*) l'interesse ad aumentare il livello delle informazioni disponibili, a vantaggio degli attori del mercato (mercato di beni e servizi, certamente, ma in una prospettiva di analisi economica potrebbe intendersi anche il mercato delle relazioni sociali)<sup>121</sup>.

Dall'altro lato vanno considerate: *a*) l'esigenza di mantenere il riserbo su vicende particolarmente delicate rivelate dalle parti nel corso di un processo; *b*) l'esigenza di evitare un ricorso incontrollato alla profilazione quale tecnica di valutazione dei comportamenti e di assunzione delle decisioni; *c*) l'esigenza di garantire l'esattezza delle informazioni diffuse in relazione ad una data persona; *d*) l'esigenza di salvaguardare il c.d. diritto all'oblio dei cittadini coinvolti in un procedimento giudiziario; *e*) l'esigenza di contrastare il pericolo che il timore di una circolazione incontrollata dei propri dati personali disincentivi l'accesso alla giustizia, rendendo ineffettivo il diritto costituzionale alla difesa<sup>122</sup>.

*arrêts, les juristes reconnaissent...Brefs propos sur l'anonymisation des décisions de justice*, cit., 429.

<sup>120</sup> In questo senso cfr. H. HIRTE, *Mitteilung und Publikation von Gerichtsentscheidungen. Zum Spannungsverhältnis von Persönlichkeitsschutz und Interessen der Öffentlichkeit*, cit., 1703, il quale osserva a proposito dell'interesse dei terzi a conoscere l'esatto contenuto del provvedimento giurisdizionale: « Auch hier haben die Grundsätze der Öffentlichkeit und des Begründungszwangs unterstützenden Charakter; denn der mit ihnen bezweckte Kontrolleffekt der Justiz würde sonst jedenfalls bei den Entscheidungen, die untrennbar mit der Person bestimmter Parteien verbunden sind, leerlaufen »; così anche G. KNERR, *Die Namensnennung bei der Publikation gerichtlicher Entscheidungen*, cit., 8; O. JAUERNIG, *Dürfen Prozeßbeteiligte in veröffentlichten Zivilentscheidungen namentlich genannt werden?*, cit., 230 ss.; CH. BIGOT, *Protection des droits de la personnalité et liberté de l'information*, in *D.*, 1998, chr., 235 ss.; J. STEINMAN, *Public Trial, Pseudonymous Parties: When*

*Should Litigants Be Permitted to Keep Their Identities Confidential?*, cit., 19, secondo cui « the likelihood that the presence of spectators will discourage corruption, bias, or partiality on the part of the court is reduced when the litigants' identities are unknown to the public but known to the court. Ignorance of one or more of the parties' identities will impede the efforts of the public or press to investigate whether there are relationships or activities that might create bias, partiality, or corruption. Certainly the notion that open adjudications induce unknown witnesses to come forward with relevant testimony often loses its validity when litigation is pseudonymous. Without a means of knowing who is suing whom, a potential witness would be unlikely to recognize that he had relevant testimony »; da ultimo anche R.G. ALOISIO-M. CICALA, *Il codice della privacy tutela l'anonimato delle parti nel processo?*, cit., 503 ss.

<sup>121</sup> Cfr. R. POSNER, *Privacy as Secrecy*, in *Id.*, *The Economics of Justice*, Cambridge-London, 1983, 231 ss.

<sup>122</sup> Cfr. J.S. RESSLER, *Privacy, Plaintiffs, and Pseudonyms: The Anonymous*

### 13. LE TECNICHE DI SOLUZIONE: RILIEVI DI DIRITTO COMPARATO.

Quanto alle tecniche di contemperamento tra i suddetti interessi, un breve panorama comparatistico suggerisce che esse possono articolarsi (almeno) su tre livelli.

a) In primo luogo è possibile ipotizzare l'*occultamento delle generalità dei litiganti sin dalla fase introduttiva del giudizio e in tutti i successivi atti processuali*. Questo, come si è visto, è il sistema praticato nel contesto statunitense, là dove le Corti, in deroga al principio fissato nelle *Federal Rules of Civil Procedure* — e seguito nella gran parte delle normative statali — possono disporre una riserva di anonimato delle parti nelle relazioni con i terzi e talora anche nei rapporti endo-processuali<sup>123</sup>. Questo modello presenta numerose lusinghe, ma è sovente accusato di dar vita a soluzioni incoerenti e contraddittorie. A titolo esemplificativo, si consideri che in una recente decisione il giudice Hellenstein, del *Southern District* di New York, ha negato che i parenti delle vittime dell'11 settembre potessero agire in forma anonima contro le compagnie aeree coinvolte a titolo di responsabilità extracontrattuale per *negligence*, atteso che « the societal interest in the openness of the judicial system outweighed any privacy interests that the plaintiffs had in remaining anonymous »<sup>124</sup>. Per contro, nel caso *Doe v. A. Corp.*<sup>125</sup> si è ammesso che una società per azioni possa resistere in giudizio utilizzando uno pseudonimo a protezione delle informazioni commerciali riservate sottese alla decisione.

Un sistema in parte analogo è previsto dall'art. 47 (3) delle *Rules of Court* della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, là dove si enuncia il requisito della nominatività del ricorso, ma si riconosce anche la possibilità che il ricorrente mantenga l'anonimato in tutti gli atti del processo destinati ad essere resi pubblici *ex art. 40, c. 2*, della Convenzione di Strasburgo<sup>126</sup>.

*Doe Plaintiff in the Information Age*, cit., 219.

<sup>123</sup> Cfr. *supra*, par. 9.

<sup>124</sup> *9/11 Families Cannot Be Anonymous in Suits*, in 228 N.Y.L.J. 1 (Sept. 20, 2002); su questa vicenda v. J.S. RESLER, *Privacy, Plaintiffs, and Pseudonyms: The Anonymous Doe Plaintiff in the Information Age*, cit., 195.

<sup>125</sup> 709 F.2d 1043 (5th Circ. 1983); qui la Corte osserva che « To prevent identification of the company and the possible disclosure of confidential information concerning its affairs, the district court granted the defendant corporation's motion to seal the record; [and] require the suit to be prosecuted without revealing

the name of either the lawyer or the corporation » (p. 1044); per una critica a tale decisione cfr. J. STEINMAN, *Public Trial, Pseudonymous Parties: When Should Litigants Be Permitted to Keep Their Identities Confidential?*, cit., 81-82, la quale rileva che « the court could have better served the public interest by designing a system to protect the particular information in which defendant had a legitimate confidentiality interest without keeping the identity of the corporation from the public ».

<sup>126</sup> Cfr. art. 47 (3), *Rules of Court* (Ottobre 2005), ove si prevede al primo comma, lett. a), che ogni ricorso deve indicare — oltre ad altri dati — il nome del ricorrente; mentre al terzo comma si stabili-

Indipendentemente dai meriti di una siffatta soluzione, si deve comunque rilevare che essa non appare praticabile nel nostro ordinamento. La giurisprudenza ha infatti avuto modo di pronunciarsi su tale problema, osservando che le attuali disposizioni processuali non consentono di redigere l'atto introduttivo di una controversia — o di intervento — menzionando soltanto le iniziali dell'interessato<sup>127</sup>.

b) In secondo luogo può venire in considerazione l'*eliminazione dei dati identificativi delle parti (ed eventualmente di altri soggetti implicati nel processo) dal solo atto conclusivo del giudizio*<sup>128</sup>. A tal proposito è opportuno distinguere tra le informazioni relative ai terzi e quelle relative alle parti.

Dal primo punto di vista è non soltanto possibile, ma opportuno e giuridicamente necessario, che i giudici praticino una vera e propria « ecologia » della motivazione, astenendosi dal divulgare dati personali di terzi non strettamente indispensabili ai fini della ricostruzione dell'*iter* argomentativo e motivazionale sotteso alla decisione<sup>129</sup>. È quanto si evince dai principî di pertinenza e finalità enunciati dall'art. 11 del d.lgs. 196/2003 ed applicabili ai sensi dell'art. 47 anche ai trattamenti per « ragioni di giustizia »<sup>130</sup>. Ed è

sce: « Applicants who do not wish their identity to be disclosed to the public shall so indicate and shall submit a statement of the reasons justifying such a departure from the normal rule of public access to information in proceedings before the Court. The President of the Chamber may authorise anonymity in exceptional and duly justified cases »; per un'applicazione v. la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 febbraio 1997, nel caso *Z. c. Finlandia*.

<sup>127</sup> Cfr. Trib. Roma, 27 novembre 1998, in *Foro it.*, 1999, 313; in tema si veda il Parere del Garante per la protezione dei dati del 21 febbraio 2000, riprodotto in G. PASCUZZI (a cura di), *Giustizia civile e diritto di cronaca*, Trento, 2003, 66, concernente una causa di risarcimento dei danni da emoderivati infetti. L'Avvocato del ricorrente evidenziava l'opportunità che gli uffici giudiziari adottassero specifiche misure a tutela della riservatezza dei suoi assistiti, anche al fine di scongiurare che il pericolo « che gli interessati rinunzino a chiedere il risarcimento dei danni loro spettanti per il timore delle più gravi ripercussioni che potrebbero derivare dalla conoscibilità delle patologie che li hanno colpiti »; il Garante ha ritenuto fondati tali rilievi ed ha rimarcato la necessità di conformare il trattamento dei dati in ambito giudiziario ai principî di correttezza, pertinenza e finalità e di

rendere effettive le misure di sicurezza prescritte dalla disciplina in tema di protezione dei dati.

<sup>128</sup> Su questa opzione cfr. i rilievi contenuti nel già citato *Recommended Protocol for the Use of Personal Information in Judgements* del *Canadian Judicial Council*.

<sup>129</sup> In questa prospettiva cfr. le riflessioni di V. ZENO-ZENCOVICH, *Atti giudiziari e tutela dei diritti della personalità di terzi*, cit., spec. 618; A. FRASSINETTI, *Pubblicità dei giudizi e tutela della riservatezza*, cit., 700-701.

<sup>130</sup> Cfr. A. MAIETTA, *I trattamenti in ambito giudiziario, da parte delle forze di polizia e per la difesa e la sicurezza dello Stato*, cit., 174; ovviamente una parte della magistratura ha mostrato una certa insoddisfazione nei confronti dell'introduzione di un meccanismo di controllo esterno — affidato ad una Autorità amministrativa indipendente — sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali, sia pure sotto il limitato profilo del rispetto della disciplina della *privacy* (significativi a questo riguardo sono gli scritti di F. SORRENTINO, *La protezione dei dati personali nel processo*, in *Quest. giust.*, n. 1, 2001, 122 ss.; ID., *Il controllo sull'attività giudiziaria da parte del Garante per la protezione dei dati personali: limiti e problemi di costituzionalità*, in <http://www.privacy.it/sorrentino20031125.html>).

quanto aveva autonomamente affermato la Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza 27 maggio 1999, n. 318<sup>131</sup>. In questa pronunzia si è censurato il comportamento del giudice istruttore, il quale, nell'emettere un mandato di cattura, aveva inserito nel provvedimento riferimenti a fatti personali di terzi non rilevanti ai fini processuali e suscettibili di ledere gli altrui diritti della personalità (nella specie l'onore e la riservatezza dell'allora Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione).

Altro è a dirsi per i nomi — ma non per altri dati personali<sup>132</sup> — delle parti: l'art. 132 c.p.c. fissa il principio per cui la sentenza deve contenere l'indicazione delle generalità dei litiganti e dei loro difensori, e tale principio non risulta derogato dalla disciplina in tema di trattamento dei dati personali (cfr. art. 160 n. 6, d.lgs. 196/2003). Pertanto neanche tale opzione appare suscettibile di implementazione nel nostro ordinamento<sup>133</sup>, fatta eccezione per ipotesi particolari, quale quella del giudizio di legittimità costituzionale delle leggi<sup>134</sup>.

c) In terzo luogo deve essere considerata la possibilità di *rendere in forma anonima i dati personali contenuti in una sentenza soltanto al momento della sua divulgazione*. Questa è la soluzione che tende ormai ad affermarsi sul piano comparatistico, anche se non esiste uniformità di vedute in ordine ai limiti ed alle modalità della sua applicazione<sup>135</sup>. A volte questa direttiva tende ad essere implementata in maniera spontanea ma rigorosa da parte degli operatori (e segnatamente degli editori giuridici): significativa a tal riguardo è l'esperienza tedesca, là dove è dato constatare che « l'assoluta maggioranza delle sentenze sono pubblicate senza riportare i nomi contenuti nel testo originale delle

<sup>131</sup> Cass., sez. un., 27 maggio 1999, n. 318, in questa *Rivista*, 1999, 609.

<sup>132</sup> Davvero emblematica a questo proposito App. Perugia, sez. min., decr. 11 febbraio 1998, in *Giur. it.*, 1999, I, 2, 1628, con nota di G. MORANI, *Interesse ad impugnare la motivazione di provvedimento del tribunale per i minorenni favorevole alla parte reclamante e poteri di controllo (e limiti ad essi) della sezione minorile della Corte d'appello quale giudice del gravame*, che ha accolto il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., da due coniugi contro un decreto del Tribunale dei Minorenni di Perugia, dichiarativo della loro idoneità all'adozione internazionale, per ciò che in esso erano riportate notizie ultronee concernenti i trascorsi di transessualismo del marito; la Corte ha disposto l'espunzione dal decreto di tali rilievi.

<sup>133</sup> In questo senso cfr. ora CORTE DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Corte di Cassazione e tutela della privacy: « l'o-*

*scuramento » dei dati identificativi delle sentenze*, a cura di E. CALVANESE-A. GIUSTI, in questa *Rivista*, 2005, 435 ss., 447, 455.

<sup>134</sup> A differenza di quanto prescritto dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale, le generalità delle parti non debbono essere necessariamente indicate nel corpo delle sentenze della Corte costituzionale (cfr. art. 18, c. 3, l. 87/1953). Di qui l'interrogativo se la Corte, nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, sia o meno tenuta ad uniformarsi al principio dell'anonimato: cfr. per un'ampia ed approfondita disamina di tale questione M. ATELLI, *Generalità delle parti per esteso o mere iniziali nell'attuazione degli adempimenti pubblicitari della Corte nell'ambito del giudizio incidentale di costituzionalità?*, in *Giur. cost.*, 2002, 541 ss., spec. 543.

<sup>135</sup> Cfr. per un'ampia discussione A. PERDRIAU, « *L'anonymisation* » des *jugements civils*, cit., 1617 ss.

pronunzie»<sup>136</sup>. Altre volte essa costituisce oggetto di apposite raccomandazioni da parte delle competenti Autorità di garanzia: emblematica a questo proposito è la già citata delibera della *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* del 2001, la quale ha rimarcato la necessità di osservare l'anonimato in caso di pubblicazione della sentenza su siti *Internet* liberamente accessibili, nonché *pro futuro* sulle banche dati giuridiche accessibili *on demand*<sup>137</sup>. Si deve a questo riguardo rilevare che l'Autorità francese, nell'esaminare il problema dell'anonimato del giudice e degli altri ausiliari della giustizia (in primo luogo gli avvocati), ha ritenuto prevalente il principio della responsabilità professionale sulle pur legittime esigenze di controllo sulla circolazione dei dati, escludendo la necessità di procedere ad una preventiva anonimizzazione. Lo stesso è a dirsi per le persone giuridiche, le quali non sono ricomprese nell'ambito di applicazione della legge sulla tutela dei dati del 1978. Infine la Commissione ha rimarcato l'opportunità che gli organi di stampa — pur non vincolati alla regola di anonimato — si astengano dal diffondere i nomi delle parti là dove ciò non sia conforme ai principî di pertinenza ed essenzialità dell'informazione.

#### 14. LE REGOLE DETTATE NEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI: IN PARTICOLARE L'ART. 52.

Alla luce dei rilievi sin qui esposti possono forse essere meglio comprese — nella loro struttura formale e soprattutto nella loro *ratio* giustificativa — le regole dettate dal Testo Unico. Il Codice disciplina il problema del bilanciamento tra le esigenze di pubblicità dei procedimenti giudiziari e l'interesse al riserbo delle parti in diversi luoghi. Oltre alle disposizioni in tema di dati giudiziari (art. 22 ss.), devono essere in particolare ricordate le regole contenute nel Titolo I della Parte II, e segnatamente gli artt. da 50 a 52.

Innanzitutto — come già osservato — il Codice ribadisce l'assunto della soggezione dei trattamenti per ragioni di giustizia ai principî generali di correttezza, pertinenza e necessità (arg. *ex art.* 47). In secondo luogo viene rimarcato — con disposizione

<sup>136</sup> G. KNERR, *Die Namensnennung bei der Publikation gerichtlicher Entscheidungen*, cit., 2; Id., *Die Veröffentlichung von Namen in gerichtlichen Entscheidungen*, cit., 71.

<sup>137</sup> Cfr. CNIL, *Délibération 01-057 du 29 novembre 2001*, cit., 6, ove si rileva che «le nom et l'adresse des parties devraient être occultés dans les jugements et arrêts

diffusées sur des sites Web en accès libre, à l'initiative du diffuseur et sans que les personnes concernées aient à accomplir de démarche particulière»; per una discussione vedi O. CACHARD, *Aux grands arrêts, les juristes reconnaissants...Brefs propos sur l'anonymisation des décisions de justice*, cit., 429.



a carattere programmatico — l'obiettivo di rendere accessibili a tutti attraverso i sistemi informativi le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado (art. 51, c. 2)<sup>138</sup>. Infine viene introdotta una complessa disciplina relativa all'anonimizzazione dei dati identificativi degli interessati (art. 52)<sup>139</sup>.

Nell'art. 52 vengono fissati i seguenti principi.

a) Sono tenute ferme le disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze, sicché la pronunzia, nel momento in cui viene redatta e depositata in cancelleria, *deve contenere l'indicazione del nome delle parti*, dei loro difensori e del giudice.

b) L'interessato può tuttavia richiedere, *per motivi legittimi*, con domanda depositata in cancelleria (sino a che sia definito il relativo grado di giudizio), che in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma per *finalità di informazione giuridica* su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi dell'interessato contenuti nella sentenza.

c) L'autorità che pronuncia la sentenza provvede in ordine alla suddetta richiesta con *decreto*.

d) L'autorità può altresì disporre *d'ufficio* l'anonimizzazione a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

e) In caso di diffusione *da chiunque* effettuata (dalla stessa corte oppure da terzi), ed in presenza della suddetta annotazione, deve essere omessa l'indicazione delle generalità degli interessati.

f) Tale omissione deve essere sempre effettuata, anche in mancanza dell'annotazione, in relazione a cause che coinvolgano *minori* oppure qualsiasi altro soggetto in materia di rapporti di *famiglia e di stato* delle persone.

Dalla lettura del testo emerge quindi con chiarezza come il legislatore del 2003 si sia sostanzialmente uniformato al terzo degli indirizzi sopra discussi, introducendo una regola analoga a quella suggerita dalla dottrina francese<sup>140</sup> e poi fatta propria — sia

<sup>138</sup> Cfr. C. OLEARI, *Sub art. 51*, in AA.VV., *Il codice della privacy*, cit., 755 ss.

<sup>139</sup> Cfr. in tema R. DE NICTOLIS-V. POLI, *Il diritto all'anonimato nel processo* (Art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), in *Giust. civ.*, 2003, II, 495 ss.; S. MARZUCCHI, *Privacy e sentenze: il bilanciamento tra esigenze della riservatezza e pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali*, di prossima pubblicazione in *Giust. amm.*, I ss. del dattiloscritto; C. OLEARI, *sub art. 52*, cit., 769 ss.; A. MAIETTA, *I trattamenti in ambito giudiziario, da parte delle forze di polizia e per la difesa e la sicurezza dello Stato*, cit., 185 ss.; M. MESSINA, *Sub art. 51-52*, in S. SICA-P. STANZIONE, *La nuova*

*disciplina della privacy*, cit., 236 ss.; CORTE DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Corte di Cassazione e tutela della privacy: «L'oscuramento» dei dati identificativi delle sentenze*, cit., 446 ss.

<sup>140</sup> In particolare A. PERDRIAU, «*L'anonymisation*» des jugements civils, cit., 1618, il quale scriveva nel 1999: «Une réforme assez simple pourrait pourtant être imaginée, qui délivrerait les publicateurs de toute incertitude et empêcherait des divergences de leur part. Il suffirait que là ou les parties intéressées demandent que le jugement soit anonymisé en ce qu'il servirait, éventuellement, à l'information juridique, et que la juridiction ayant à connaître de leur litige se prononce à ce sujet, pour

pure con alcune rettifiche rilevanti — dalla *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés*<sup>141</sup>. Permangono tuttavia delle diversità, poiché alla stregua della normativa italiana è il giudice — e non il responsabile della pubblicazione o della compilazione di una banca di dati — che seleziona caso per caso il tipo di informazioni suscettibili di « oscuramento » e perché l'art. 52 ha un ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione notevolmente più vasto rispetto a quello ipotizzato dalla CNIL. Proprio questa maggiore ampiezza dell'area di operatività delle regole di anonimato dà vita ad alcune perplessità ermeneutiche, che è bene discutere parzialmente.

#### 15. I PROBLEMI APERTI: LA NOZIONE DI « INTERESSATO » E LA QUESTIONE DELL'ANONIMATO DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Il primo elemento che deve essere rimarcato è l'impiego nell'art. 52 della nozione di « interessato » a preferenza di quella di « parte processuale ». L'uso di tale formula non è casuale, poiché « interessato », ai sensi dell'art. 4 lett. *i* del Codice è « la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali ». Si tratta quindi di una categorizzazione estremamente ampia, che evidentemente si contrappone alla nozione più ristretta di « parte » e prescinde dallo specifico ruolo processuale concretamente assunto in una controversia.

Il legislatore sembra quindi volere riconoscere legittimazione attiva all'istanza di anonimato non soltanto all'attore ed al convenuto, ma a qualsiasi soggetto le cui generalità vengano indicate nel processo e compaiano nel provvedimento conclusivo<sup>142</sup>. Dunque in primo luogo i testimoni<sup>143</sup>, ma ci si potrebbe non oziosamente chiedere se l'istanza possa essere utilmente proposta da parte dei consulenti tecnici, di parte e d'ufficio, nonché dagli stessi difensori delle parti o persino dal giudice<sup>144</sup>.

Questo problema, come detto, è stato affrontato dall'autorità di garanzia francese, la quale ha escluso che il giudice, i difensori e i consulenti possano invocare un legittimo interesse al riserbo —

que la situation devienne très claire. Si la demande était rejetée, la décision rendue pourrait, telle quelle, être mise et conservée en mémoire, diffusée ou publiée. Sinon, les patronymes en cause et tous les éléments (tels des initiales) permettant une identification devraient disparaître et les gestionnaires de banques de données, éditeurs ou auteurs qui passeraient outre à cette interdiction engageraient assurément leur responsabilité civile ».

<sup>141</sup> Cfr. CNIL, *Délibération 01-057 du 29 novembre 2001*, cit., *passim*.

<sup>142</sup> Cfr. M. MESSINA, *Sub artt. 51-52*, cit., 238-230; R. DE NICTOLIS-V. POLI, *Il diritto all'anonimato nel processo (Art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)*, cit., 500.

<sup>143</sup> Dello stesso avviso M. MESSINA, *Sub artt. 51-52*, cit., 239.

<sup>144</sup> Sul punto H. HIRTE, *Mitteilung und Publikation von Gerichtsentscheidungen. Zum Spannungsverhältnis von Persönlichkeitsschutz und Interessen der Öffentlichkeit*, cit., 1702; G. KNERR, *Die Veröffentlichung von Namen in gerichtlichen Entscheidungen*, cit., 107 ss.

pur dando atto del problema della « profilazione » della loro personalità — in ragione della peculiare responsabilità professionale su di essi gravante<sup>145</sup>. Le regole contenute nel Codice ed i principî ad esse soggiacenti sembrerebbero lasciare spazio per una soluzione più liberale, almeno per ipotesi eccezionali e limitatamente alla figura dei difensori e dei consulenti. È invece plausibile escludere la legittimazione del giudice, sia per la particolare posizione istituzionale che tale soggetto riveste, sia per la situazione paradossale che verrebbe a crearsi ove si ammettesse che il giudice possa assumere contemporaneamente le vesti di istante e decisore in ordine alla domanda di anonimato.

Altra questione che si pone è quella dei dati delle persone giuridiche e degli enti organizzati. A questo riguardo non si può che prendere atto della scelta del legislatore italiano del 1996 e poi del 2003 — non imposta dalla direttiva comunitaria n. 95/46 (cfr. il *Considerando* 24) — di estendere l'ambito di applicazione della disciplina sulla tutela dei dati alle soggettività meta-individuali<sup>146</sup>. In quanto titolari del diritto alla protezione dei dati personali, anche gli enti meta-individuali debbono ritenersi astrattamente legittimati a proporre un'istanza di anonimato<sup>147</sup>. Ciò non implica però che questa domanda debba essere necessariamente accolta, poiché deve essere sempre provata la sussistenza di un motivo legittimo, il quale sia idoneo a giustificare una compressione del correlativo, fondamentale interesse alla pubblicità delle sentenze<sup>148</sup>.

## 16. (SEGUE): I « MOTIVI LEGITTIMI ».

Intorno a questa formula si gioca tutto il significato del meccanismo predisposto dal legislatore. Ad avviso di chi scrive non è

<sup>145</sup> Cfr. CNIL, *Délibération 01-057 du 29 novembre 2001*, cit., 6 : « Le principe de responsabilité morale et professionnelle conduit à considérer qu'il n'y a pas lieu, en tous cas au motif de la vie privée des professionnels concernés, d'occulter l'identité des magistrats ou membres des juridictions, ni celle des auxiliaires de justice ou experts, même si le risque de constitutions de "profils" de juges ou d'avocats à partir des décisions de justice publiées ne peut être exclu. Le risque qui s'attache à la numérisation ne paraît cependant pas supérieur à celui des circonstances qui forgent une réputation et sur lesquelles la CNIL ne dispose pas de moyens d'action particuliers ».

<sup>146</sup> Per i necessari riferimenti sia consentito rinviare A. FICI-G. RESTA, *La tutela*

*dei dati degli enti collettivi: aspetti problematici*, in R. PARDOLESI (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, II, cit., 375 ss.

<sup>147</sup> Cfr. in tal senso R. DE NICTOLIS-V. POLL, *Il diritto all'anonimato nel processo (Art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)*, cit., 500; per un'analoga argomentazione, che insiste sulla titolarità del diritto all'autodeterminazione informativa G. KNERR, *Die Veröffentlichung von Namen in gerichtlichen Entscheidungen*, cit., 422 ss.; cfr. altresì A. STADLER, *Der Schutz des Unternehmensgeheimnisses im deutschen und U.S. amerikanischen Zivilprozeß und im Rechtshilfverfahren*, cit., 7 ss.

<sup>148</sup> Cfr. *infra*, par. 16.

possibile proporre una lettura riduttiva e sostanzialmente neutralizzante di tale requisito. È quanto si tenta di fare quando si osserva che il requisito dei « motivi legittimi » descrive « un'area di discrezionalità incompatibile con la *ratio* del testo normativo » e si insiste sull'enunciato di cui all'art. 1 del Codice per concludere che il soggetto interessato ha « un diritto esercitabile *ex se*, indipendente ed autonomo dalla sussistenza, o meno dei “motivi legittimi” »; e per poi dedurre che « il giudice non può sindacare un atto di disposizione di un proprio diritto, autonomo, ma deve provvedere, a semplice richiesta dell'interessato, “all'annotazione di anonimato” »<sup>149</sup>.

In tal modo si finirebbe per legittimare una sorta di signoria assoluta ed esclusiva sui propri dati personali, la quale collide con l'intero spirito della disciplina sulla *privacy*<sup>150</sup>, prima ancora che con la lettera della legge (art. 52, c. 1, d.lgs. 196/2003) e con le esigenze di giustizia ed efficienza sottese alla sua implementazione pratica. In particolare, eliminando il sindacato sui motivi legittimi si vanificherebbero tutti gli sforzi tesi alla ricerca di un difficile equilibrio tra il rispetto della *privacy* degli individui e le esigenze istituzionali di controllo sulla trasparenza e l'imparzialità dell'attività giudiziaria. Controllo, questo, che, come si è detto in precedenza<sup>151</sup>, richiede *in linea di principio* la possibilità di conoscere quali siano le parti concretamente interessate da una decisione, e quindi quali siano le pressioni direttamente o indirettamente gravanti sul giudice, ed in quale misura esse abbiano influito sull'esito della controversia<sup>152</sup>. Sicché l'anonimizzazione deve essere intesa come una soluzione possibile, ma non sempre necessaria e soprattutto non automatica<sup>153</sup>.

In secondo luogo il ricorso generalizzato al sistema dell'anonimato risulterebbe fortemente recessivo sul piano economico, dal momento che tra i soggetti « interessati » rientrano anche le persone giuridiche aventi scopo di lucro. Eliminando il sindacato sulla legittimità dei motivi posti a fondamento dell'istanza, si finirebbe per sottrarre al mercato informazioni estremamente rilevanti e che il soggetto coinvolto — in particolare il *management*

<sup>149</sup> In questi termini A. MAIETTA, *I trattamenti in ambito giudiziario, da parte delle forze di polizia e per la difesa e la sicurezza dello Stato*, cit., 188-189.

<sup>150</sup> Cfr. ad es. S. SICA, *Sub artt. 1-6*, cit., 10 ss.; e, volendo, G. RESTA, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, cit., 11 ss.

<sup>151</sup> Cfr. *supra*, par. 12.

<sup>152</sup> Tenendo sempre a mente il celebre e saggio detto anglosassone, secondo cui « justice must not only be done, but must also be seen to be done ».

<sup>153</sup> In quest'ottica cfr. le notazioni di G. KNERR, *Die Namensnennung bei der Publikation gerichtlicher Entscheidungen*, cit., 17; O. JAUERNIG, *Dürfen Prozeßbeteiligte in veröffentlichten Zivilentscheidungen namentlich genannt werden?*, cit., 227 ss., 241; e di A. PERDRIAU, « *L'anonymisation* » des jugements civils, cit., 1619, secondo cui l'anonimizzazione di una pronuncia « ne devrait avoir lieu qu'à titre exceptionnel ».

— avrebbe tutto l'interesse ad occultare<sup>154</sup>. Ma proprio questo esito risulta palesemente in contrasto con l'impianto generale della direttiva n. 95/46 e della normativa del 2003, la quale, pur garantendo il diritto alla protezione dei dati (art. 1), lo costruisce come diritto a geometria variabile, là dove le informazioni tutelate nella misura meno intensa sono proprio quelle relative allo svolgimento di attività economiche<sup>155</sup>.

Appare allora indispensabile enucleare una serie di criteri in grado di guidare l'interprete nella concretizzazione della clausola generale dei motivi legittimi. L'operazione non è diversa da quella compiuta in relazione all'art. 13 lett. *d* della legge 675/1996, a proposito del diritto di opposizione per motivi legittimi<sup>156</sup>. Anche in questo caso si può ripetere — attingendo all'insegnamento di Lina Bigliazzi Geri — che il « motivo legittimo » consiste in un'esigenza soggettiva (ma oggettivamente) rilevante, la quale, alla stregua dei principî costituzionali, deve essere ritenuta prevalente rispetto alla posizione vantata dalla controparte<sup>157</sup>.

L'esperienza nordamericana in tema di *pseudonymous litigation* offre alcune indicazioni significative in proposito<sup>158</sup>.

<sup>154</sup> Quanto sia difficile e delicato l'equilibrio tra trasparenza del mercato e riservatezza degli operatori economici è cosa ben nota: cfr. ad es. J.N. DRUEY, *Geheimsphäre des Unternehmens. Grundfragen des Persönlichkeitsrechts auf Geheimsphäre, untersucht mit dem Blick auf einen Sonderfall*, Basel-Stuttgart, 1977, spec. 113 ss.; A. SERRA, *Note in tema di trattamento dei dati personali e di disciplina dell'impresa*, in V. CUFFARO-V. RICCIUTO-V. ZENO-ZENCOVICH, a cura di, *Trattamento dei dati e tutela della persona*, Milano, 1998, 103 ss.; L. SPAVENTA, *Mercato: trasparenza e privacy*, in G. RASI (a cura di), *Da costo a risorsa. La tutela dei dati personali nelle attività produttive*, Roma, 2004, 115 ss.; G. TESAURO, *Competizione economica: i vantaggi della protezione dei dati*, *ivi*, 213 ss.

<sup>155</sup> Cfr. in tema le precisazioni di V. ZENO-ZENCOVICH, *Privacy e informazioni a contenuto economico*, in F. CARDARELLI-S. SICA-V. ZENO-ZENCOVICH, *Il codice dei dati personali*, cit., 445 ss.; e nel contesto normativo antecedente G. ALPA, *Aspetti della disciplina sui dati personali riguardanti gli enti e l'attività economica*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1998, 713 ss.; S. RODOTÀ, *La privacy tra individuo e collettività*, cit., 31, 33.

<sup>156</sup> Cfr. E. BARGELLI, *Sub art. 13*, in C.M. BIANCA-F.D. BUSNELLI (a cura di), *Tutela della privacy. Commentario alla l. 31*

*dicembre 1996, n. 675*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1999, 394 ss., 407-414; EAD., *Profili applicativi dell'interesse legittimo di diritto privato nella legge n. 675/1996*, in U. BRECCIA-L. BRUSCUGLIA-F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il diritto privato nel prisma dell'interesse legittimo*, Torino, 2001, 11 ss., spec. 26.

<sup>157</sup> Cfr. L. BIGLIAZZI GERI, *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, 1967, 182; EAD., voce *Mora del creditore*, in *Enc. giur.*, XX, Roma, 1990, 2, secondo cui il « giustificato motivo » che « può consentire di superare il limite (esterno), che la concorrenza di una rilevante situazione di interesse di un altro soggetto pone al titolare del potere », attiene « ad una esigenza (nuova, cioè sopravvenuta rispetto alle posizioni originarie, anche se sempre) soggettiva di costui, ma che debba essere ritenuta prevalente in confronto all'interesse alieno complementare, sulla base di una valutazione comparativa ancorata ad un metro eminentemente oggettivo ».

<sup>158</sup> Cfr. *supra*, par. 9; e v. in particolare J. STEINMAN, *Public Trial, Pseudonymous Parties: When Should Litigants Be Permitted to Keep Their Identities Confidential?*, cit., *passim*; J.S. RESSLER, *Privacy, Plaintiffs, and Pseudonyms: The Anonymous Doe Plaintiff in the Information Age*, cit., *passim*.

Certamente assumono una posizione di preminenza i motivi atinenti alla sfera della personalità: non soltanto tutela della riservatezza, ma anche e soprattutto tutela della dignità umana, da intendersi tanto in senso statico quanto in senso dinamico<sup>159</sup>, come possibilità di reinserimento sociale e di libera costruzione dell'identità<sup>160</sup>.

Per contro saranno estremamente rari i casi in cui la richiesta di anonimato avanzata da un ente collettivo riesca concretamente ad integrare gli estremi del « motivo legittimo » e quindi meritare sanzione giuridica<sup>161</sup>. Riterrei infatti che una persona giuridica avente scopo di lucro non possa — se non in casi davvero eccezionali<sup>162</sup> — avvalersi del sistema di protezione predisposto dal legislatore, a tutto danno della trasparenza del mercato e dell'interesse alla pubblicità del processo (in questo caso il bilanciamento si colloca nell'area della tutela della proprietà e dell'iniziativa economica privata, piuttosto che in quello della tutela della persona)<sup>163</sup>. Quanto agli enti *non profit*, il discorso è più complesso,

<sup>159</sup> Secondo la prospettiva ermeneutica suggerita dall'opera di N. LUHMANN, *Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie*, II ed., Berlin, 1974, 53 ss., spec. 68 ss.; e seguita tra gli altri da W. HÖFLING, *sub Art. 1*, in M. SACHS, *Grundgesetz Kommentar*, München, 1999, 133 ss.

<sup>160</sup> In quest'ottica sembrano potersi leggere i due decreti 4 e 12 maggio 2005 — di cui hanno ampiamente riferito gli organi di stampa —, con i quali la Corte di Cassazione ha disposto l'apposizione della clausola di anonimato in calce a due sentenze (n. 18993 e 19451 del 2005) che stabilivano la condanna di un imputato per usura e di un avvocato per appropriazione indebita (ma v. le critiche di R.G. ALOISIO-M. CICALA, *Il codice della privacy tutela l'anonimato delle parti nel processo?*, cit., 503-504).

<sup>161</sup> Sul problema dell'anonimato delle persone giuridiche rispetto alla divulgazione dei processi e delle sentenze cfr. in particolare il recente studio — incentrato sul diritto svizzero, ma con apertura comparatistica — di R. WATTER-U. KÄGI, *Öffentliche Information über Verfahren und Entscheide in der Finanzmarktaufsicht - zwischen Transparenz und Pranger*, in *Akt. Jur. Prax.*, 2005, 39 ss.; v. altresì le trattazioni di G. KNERR, *Die Veröffentlichung von Namen in gerichtlichen Entscheidungen*, cit., 432 ss.; O. JAUERNIC, *Dürfen Prozeßbeteiligte in veröffentlichten Zivilentscheidungen namentlich genannt werden?*, cit., 235 ss.

<sup>162</sup> Uno di questi è rappresentato dalla tutela dei segreti industriali, la quale in

talune ipotesi, per il concreto contenuto della decisione, potrebbe essere compromessa da una divulgazione nominativa della pronunzia (è quanto si evince dalla giurisprudenza nordamericana: cfr. J. STEINMAN, *Public Trial, Pseudonymous Parties: When Should Litigants Be Permitted to Keep Their Identities Confidential?*, cit., 81 ss.; utili spunti possono trarsi in tal senso dalla disciplina dell'accesso agli atti nell'ambito dei procedimenti *antitrust*: vedi G. TESAURO, *Competizione economica: i vantaggi della protezione dei dati*, cit., 217-219).

<sup>163</sup> Sono del medesimo avviso anche O. JAUERNIC, *Dürfen Prozeßbeteiligte in veröffentlichten Zivilentscheidungen namentlich genannt werden?*, cit., 235, il quale osserva: « Ein schutzwürdiges Interesse an unbehindertem beruflichem Fortkommen ist nur beim Einzelnen anzuerkennen. Ihm ist zumindest in aller Regel nicht die Wahl gelassen, sich beruflich zu betätigen oder nicht. Wohl und Wehe seiner beruflichen und seiner privaten Existenz sind unauflöslich miteinander verbunden. Unter diesem Gesichtspunkt kann die Frage einer Namensverdeckung bei juristischen Personen und ähnlichen parteifähigen Gebilden nicht auftauchen »; di qui la conclusione generale per cui: « Parteifähige Gebilde, insbesondere juristische Personen, dürfen in Entscheidungspublikationen ausnahmslos mit vollem Namen erscheinen »; H. HIRTE, *Mitteilung und Publikation von Gerichtsentscheidungen. Zum Spannungsverhältnis von Persönlichkeitsschutz und Interessen der Öffentlichkeit*, cit., 1703,

poiché una diffusione indiscriminata dei dati (in senso lato) giudiziari potrebbe incidere sulle possibilità di perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente, dei quali potrebbe predicarsi la riconducibilità a norme come gli artt. 19 e 39 Cost.<sup>164</sup>.

Inoltre è opportuno osservare come vi siano alcune tipologie di controversie in relazione alle quali la procedura di anonimato non appare neanche astrattamente ammissibile, in ragione dello stretto legame che intercorre tra la materia del decidere ed il nome in oggetto. Si pensi, ad esempio, alle cause in tema di « scissione » di partiti politici o gruppi musicali (là dove il segno conteso coincide solitamente con il nome o la denominazione di uno dei litiganti)<sup>165</sup>, alle controversie relative alla confondibilità di segni distintivi usati in ambito imprenditoriale<sup>166</sup>, alle fattispecie in tema di conflitto tra nome civile e marchio patronimico<sup>167</sup>.

#### 17. (SEGUE): L'ANNOTAZIONE APPOSTA D'UFFICIO A TUTELA DELLA « DIGNITÀ » DELL'INTERESSATO.

Tale previsione ha finalità chiaramente garantistiche, ma potrebbe dar vita ad alcuni inconvenienti pratici di non trascurabile

secondo cui: « Bei juristischen Personen besteht mithin bei Fehlen einer schutzwürdigen 'Privatsphäre' kein Anlaß, ihre Parteirolle in einem Prozeß geheimzuhalten »; più indirettamente A. ZOPPINI, *I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati)*, cit., 879, ove si rileva, a proposito della divulgazione delle informazioni ai terzi, che « il diritto al riserbo non acquista il valore di regola o principio generale, né può certamente essere invocato quando sussistano interessi pubblici alla conoscenza di informazioni inerenti al soggetto collettivo a tutela dei creditori, del traffico negoziale o di terzi qualificati ». A questa linea di politica giudiziaria sembra uniformarsi anche la Corte di Cassazione, la quale con decreto 13 gennaio 2005 (sez. trib., Pres. Raggio, Cons. Rel. Altieri) ha rigettato l'istanza di anonimato proposta da un ente pubblico in una controversia in materia tributaria, osservando che « una diffusa conoscenza del mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, delle norme che regolano l'attività impositiva costituisce un momento irrinunciabile della pretesa dei contribuenti ad un esercizio di tale attività conforme ai principi di imparzialità e di legalità » (di questo provvedimento riferiscono R.G. ALOISIO-M. CICALA, *Il codice della privacy tutela l'anonimato delle parti nel processo?*, cit., 505). Vedi però, in altra

prospettiva, le notazioni di O. CACHARD, *Aux grands arrêts, les juristes reconnaisants...Brefs propos sur l'anonymisation des décisions de justice*, cit., 430, il quale critica la scelta della CNIL di escludere la legittimazione attiva delle persone giuridiche alla domanda di anonimato.

<sup>164</sup> Ciò conformemente alla già ricordata prospettiva funzionalistica (cfr. *supra*, nota 41).

<sup>165</sup> Cfr. rispettivamente ed a titolo esemplificativo Trib. Roma, 21 marzo 1995, in *Foro it.*, 1995, I, 2562 (caso Rauti-A.N.); Trib. Napoli, ord. 2 dicembre 1996, in questa *Rivista*, 1997, 345 (Nuova Compagnia di Canto Popolare), con mia nota, *I diritti patrimoniali sui segni distintivi della persona: il caso dei complessi musicali*.

<sup>166</sup> Per alcuni esempi emblematici cfr. H. HIRTE, *Mitteilung und Publikation von Gerichtsentscheidungen. Zum Spannungsverhältnis von Persönlichkeitsschutz und Interessen der Öffentlichkeit*, cit., 1703; v. altresì F. GIOIA, *Diritto di marchio e omonimia*, Torino, 1999, spec. 135 ss.

<sup>167</sup> Particolarmente significativa a questo riguardo è la decisione di Trib. Torino, 5 marzo 1998, in questa *Rivista*, 1999, 893, con mia nota, *Nomen omen (sulla confondibilità di cognomi e marchi di prodotti)*.

importanza. È possibile, infatti, immaginare che in alcuni casi il giudice disponga d'ufficio l'annotazione di cui all'art. 52 e che questo divieto collida con l'interesse della parte a diffondere e divulgare la sentenza nel suo testo originale. Si pensi soltanto ad una strategia di *outing* posta in essere da un omosessuale in una causa di diffamazione oppure in materia di lavoro. In presenza dell'annotazione, nessun terzo potrebbe divulgare la sentenza senza incorrere nelle sanzioni predisposte dalla legge per l'ipotesi di trattamento illecito di dati personali. *Quid iuris* nell'ipotesi in cui la persona abbia comunque interesse ad una divulgazione nominativa della sentenza? Riterrei che il consenso della persona interessata — conformemente ad una ricostruzione in chiave soggettiva della nozione di dignità<sup>168</sup> — debba in tal caso prevalere sull'apprezzamento del giudice e che inoltre esso sia idoneo a scriminare l'antigiuridicità della divulgazione operata da un terzo in contrasto con l'annotazione di anonimato<sup>169</sup>.

#### 18. (SEGUE): LE FINALITÀ DI INFORMAZIONE GIURIDICA E L'ESERCIZIO DEL FREE SPEECH.

La restrizione apposta dal primo comma dell'art. 52 desta qualche perplessità. La disposizione citata prevede infatti la possibilità di omettere l'indicazione del nome delle parti in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma « per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica »; per contro, il quarto comma dell'art. 52 stabilisce in termini più ampi che « in caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione [...], o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ». Ove si desse la prevalenza alla regola più specifica contenuta nel primo comma, come gli ordinari canoni ermenutici sembrerebbero suggerire, si dovrebbe

<sup>168</sup> Circa il contrasto tra la lettura oggettiva e quella soggettiva della nozione di dignità umana cfr. R. BROWNSWORD, *Freedom of Contract, Human Rights and Human Dignity*, in D. FRIEDMANN-D. BARAK-EREZ, *Human Rights in Private Law*, Oxford-Portland, 2003, 181 ss., 191; B. JORION, *La dignité de la personne humaine ou la difficile insertion d'une règle morale dans le droit positif*, in *Rev. dr. pub.*, 1999, 197 ss., 218; G. PIEPOLI, *Dignità e autonomia privata*, in *Pol. dir.*, 2003, 45 ss.; nonché, volendo, G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta*

*dei Diritti)*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 801 ss., 833.

<sup>169</sup> E ciò a prescindere dalla risposta che si intenda dare al quesito circa l'impugnabilità del decreto emesso ai sensi dell'art. 52: sul punto si vedano le considerazioni di M. MESSINA, *Sub art. 52*, cit., 244; R. DE NICTOLIS-V. POLI, *Il diritto all'anonimato nel processo (Art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)*, cit., 505; S. MARZUCCHI, *Privacy e sentenze: il bilanciamento tra esigenze della riservatezza e pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali*, cit., 22-23.



ritenere che il rimedio dell'anonimato operi unicamente rispetto alla pubblicazione per finalità di informazione giuridica (ossia sulle riviste o sui siti volti a rendere un servizio informativo essenzialmente indirizzato alla comunità dei giuristi), ma non rispetto alla pubblicazione per finalità di cronaca o critica giornalistica.

Questa lettura — condivisa dalla più parte dei commentatori<sup>170</sup> — è indirettamente avvalorata dal documento del Garante su « Privacy e giornalismo » del 11 giugno 2004<sup>171</sup>, e trova un significativo riscontro nell'analogia differenziazione posta in essere dalla *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés*<sup>172</sup>.

È legittimo interrogarsi sulla *ratio* di tale soluzione. A prima vista essa sembrerebbe poco sensata: se è vero che le riviste giuridiche si rivolgono ad un pubblico più ristretto e specializzato, non sembra logico ammettere per esse l'automatica soggezione al vincolo dell'anonimato e negarla per i quotidiani di informazione, accessibili da un uditorio più esteso. Tuttavia è chiaro che in quest'ultimo caso si pone un problema complesso di bilanciamento con la libertà di stampa<sup>173</sup>, che è stata intenzione del legislatore risolvere soprattutto attraverso lo strumento del Codice deontologico (cfr. art. 136 e ss. d.lgs. 196/2003)<sup>174</sup>.

<sup>170</sup> Cfr. R. IMPERIALI-R. IMPERIALI, *Codice della privacy. Commento alla normativa sulla protezione dei dati personali*, cit., 277-278; S. MARZUCCHI, *Privacy e sentenze: il bilanciamento tra esigenze della riservatezza e pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali*, cit., 24 ss.; CORTE DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Corte di Cassazione e tutela della privacy: « L'oscureamento » dei dati identificativi delle sentenze*, cit., 455 ss.

<sup>171</sup> Cfr. Garante protezione dati personali, provv. 6 maggio 2004, *Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti*, doc. web n. 1007634, ove si osserva a proposito della pubblicazione dei nomi nelle cronache giudiziarie, che « la diffusione dei nomi di persone condannate e, in generale, dei destinatari di provvedimenti giurisdizionali deve inquadarsi nell'ambito delle disposizioni processuali vigenti, di regola improntate ad un regime di tendenziale pubblicità. Il giornalista dovrà inoltre verificare volta per volta se la pubblicazione dei dati identificativi del condannato — in linea generale consentita — debba nel concreto essere evitata al fine di impedire l'identificazione della vittima del reato accertato o di altre persone meritevoli di tutela ». Poco oltre si aggiunge che « nell'effettuare le predette valutazioni, il giornalista non potrà non tenere conto del bilancia-

mento di interessi effettuato in un altro fronte: le sentenze pubblicate per finalità di informatica giuridica (non giornalistiche, quindi) dallo stesso ufficio giudiziario, oppure da riviste giuridiche anche on-line, potranno infatti in alcuni casi più delicati non recare il nome di taluna delle parti o di terzi (minore, delicati rapporti di famiglia) (art. 52 T.U.) ». Pertanto appare evidente che il Garante assegna un peculiare rilievo alla dicotomia tra informazione giuridica e giornalismo ed esclude preventivamente i giornalisti dall'area di operatività del divieto fissato dall'art. 52 (sul punto cfr. anche S. MARZUCCHI, *Privacy e sentenze: il bilanciamento tra esigenze della riservatezza e pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali*, cit. 24-25).

<sup>172</sup> Cfr. CNIL, *Délibération 01-057 du 29 novembre 2001*, cit., 7 ss.

<sup>173</sup> Sull'intersezione tra i principî di pubblicità delle procedure giudiziarie e libertà di stampa v. ad es. C. BIGOT, *Journalisme et recel (Réflexions sur deux jugements rendus les 10 septembre et 2 octobre 1998 par la 17e Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris)*, in *Gaz. Pal.*, 1999, I, 170 ss.

<sup>174</sup> Per i necessari approfondimenti v. G. VOTANO, *L'attività giornalistica*, in F. CARDARELLI-S. SICA-V. ZENO-ZENCOVICH, *Il codice dei dati personali. Temi e problemi*, cit., 507 ss.

Ciò detto, non si può negare che la differenziazione tra pubblicazione per finalità di informazione giuridica e pubblicazione *tout court* rischi di risultare alla prova dei fatti — e segnatamente nel contesto della rete *Internet* — quanto mai sfuggente. Si pensi soltanto a tutti i siti *web* che pubblicano sentenze, ma non rientrano tecnicamente né nella fattispecie dell'impresa giornalistica, né nella categoria dell'editoria giuridica: associazioni a tutela dei consumatori, gruppi ambientalisti, organizzazioni a tutela delle libertà civili, e via dicendo<sup>175</sup>. È questa una pubblicazione con finalità di informazione giuridica — con conseguente soggezione automatica al vincolo dell'anonimato — oppure la tipologia dei soggetti coinvolti e gli obiettivi perseguiti con la divulgazione fanno propendere per un atto di esercizio del *free speech*? E ancora, si considerino quei portali, come *Altalex*<sup>176</sup> o *KatawebLex*<sup>177</sup>, i quali offrono sì informazioni giuridiche, ma non si rivolgono soltanto alla comunità dei giuristi — come nell'ipotesi tradizionale delle riviste cartacee —, bensì all'intero pubblico della rete, che è in grado di accedervi direttamente attraverso i più comuni motori di ricerca.

È chiaro, quindi, che, al cospetto delle dinamiche del reale, la bipartizione tra informazione giuridica e pubblicazioni di altro tipo si riveli oltremodo rigida e semplicistica. Da essa, pertanto, non può farsi discendere in maniera automatica e deduttiva l'applicazione di una specifica disciplina (regola di anonimato o regola di trasparenza), ma è necessario affidarsi al criterio teleologico e ragionare sugli interessi protetti dall'art. 52. Se questa norma è volta, come pare, ad apprestare un meccanismo di bilanciamento tra le esigenze di pubblicità e trasparenza; e se il protagonista più diretto di tale operazione è il giudice, cui è affidato il delicato compito di concretizzare la clausola dei motivi legittimi alla luce di tutte le circostanze del caso e degli interessi coinvolti<sup>178</sup>; allora è plausibile ritenere che, una volta compiuto tale sindacato, ci si debba il più possibile uniformare a questa valutazione, estendendo l'area di operatività del vincolo di anonimato. In altri termini, sembra conforme allo spirito della normativa propendere per un'accezione estesa della locuzione «finalità di informazione giuridica», in modo da ricomprendervi — e dunque assoggettare alla clausola di anonimato — la gran parte delle fattispecie di divulgazione al pubblico dei provvedimenti giurisdizionali, sia essa compiuta da un editore giuridico o da altri soggetti pubblici o privati.

<sup>175</sup> Cfr. ad es. la sezione *cases* del sito della *Electronic Frontier Foundation* (<http://www.eff.org>), o della *American Civil Liberties Union* (<http://www.aclu.org>).

<sup>176</sup> <http://www.altalex.com/>.

<sup>177</sup> <http://www.cittadinolex.kataweb.it/>.

<sup>178</sup> Cfr. *supra*, par. 16.

**19. GLI EFFETTI REPUTAZIONALI DEL PROCESSO ED IL DIRITTO ALL'OBLIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI: IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL MARZO 2004.**

Si è visto in precedenza come una delle ragioni dell'adozione del sistema dell'anonimato consista nell'evitare che dati relativi a procedimenti giudiziari lontani nel tempo siano illimitatamente reperibili tramite i comuni motori di ricerca e diano quindi vita ad una sorta di «pena accessoria» gravante a tempo indeterminato sull'interessato. In questa prospettiva può essere ricordata la copiosa giurisprudenza (ordinaria e del Garante) circa il diritto all'oblio delle persone coinvolte in vicende giudiziarie, specie a carattere penale<sup>179</sup>.

Il problema che ora è opportuno porsi è se una tutela analoga a quella offerta dal diritto all'oblio possa essere invocata dalle persone giuridiche o comunque dagli operatori economici preoccupati degli effetti reputazionali del processo ed interessati a celare informazioni e vicende a loro pregiudizievoli.

Tale questione ha costituito oggetto di una recente decisione del Garante per la protezione dei dati<sup>180</sup>. Il Garante era chiamato a pronunciarsi sul ricorso — opposizione per motivi legittimi — proposto da un operatore pubblicitario (costituito in proprio e quale legale rappresentante di una s.r.l.), il quale lamentava il fatto che chiunque digitasse il nome suo e della società in uno dei comuni motori di ricerca, ricevesse, in prima battuta, non già le notizie riguardanti la sua attività professionale, bensì due provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel 1996 e nel 2002 per pubblicità ingannevole. Ciò, sosteneva l'interessato, avrebbe arrecato un serio pregiudizio alla sua «immagine professionale».

Il ricorrente e la società non contestavano né le sanzioni, né il fatto che l'ente fosse tenuto a pubblicarle nel *Bollettino*. Si opponevano, invece, a che i provvedimenti stessi fossero reperibili indiscriminatamente in *Internet* sempre e da chiunque, anche da persone che non avessero consultato il sito dell'ente e intendessero semplicemente contattare la società. Essi chiedevano, pertanto, l'adozione di opportune cautele, come l'oscuramento del nominativo, oppure un accesso «ristretto» alle pagine *web* in questione.

<sup>179</sup> Per una prima introduzione cfr. G. PASCUZZI, *Il trattamento dei dati personali per fini di giustizia civile*, in Id. (a cura di), *Giustizia civile e diritto di cronaca*, cit., 11 ss.

<sup>180</sup> Prov. 10 novembre 2004, in *Boll.*, n. 55/2004 (disponibile anche su <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1116068>), e in *Newsletter*, 21-27 marzo 2005.

A tale argomentazione l'Autorità Antitrust opponeva l'interesse pubblico alla piena conoscibilità delle sue decisioni: omettendo le generalità del ricorrente e della sua società — sosteneva l'autorità — sarebbe stato pressoché inutile per i cittadini interessati consultare le decisioni, le quali sono proprio indirizzate ad informare in maniera puntuale sulla natura e sui responsabili delle violazioni amministrative.

Il Garante ha adottato il seguente provvedimento: da un lato ha confermato la liceità della pubblicazione in forma elettronica del testo delle decisioni in formato integrale, anche a distanza di tempo; dall'altro, accogliendo il ricorso, ha sottolineato la necessità di predisporre all'interno del sito una sezione dedicata per i vecchi provvedimenti (quale quello del 1996), consultabile soltanto all'interno del sito e non accessibile attraverso i comuni motori di ricerca.

Sia consentito esprimere qualche perplessità circa la bontà di tale soluzione, non tanto sotto il profilo tecnico, quanto per il modello di politica giudiziaria ad essa sotteso e per le sue implicazioni pratiche. In tal modo infatti si fissa una regola, che collide sia con le esigenze di trasparenza e perfetta informazione del mercato, sia con lo statuto tendenzialmente « aperto » delle informazioni economiche, sia infine con i principî di pubblicità e massima accessibilità dei provvedimenti giudiziari ed amministrativi.

Il c.d. diritto all'oblio può senza dubbio imporre una compressione di questi interessi, come sin qui si è avuto modo di constatare; si tratta però pur sempre di una soluzione eccezionale e socialmente costosa, la quale — giusta l'argomentazione svolta in precedenza<sup>181</sup> — è opportuno rimanga il più possibile circoscritta alla sfera delle persone fisiche ed applicata a salvaguardia dei valori di dignità e libero sviluppo della personalità.

Ammettere un diritto all'oblio per un operatore economico costituito in forma societaria rischia invece di aprire una crepa nel sistema, potenzialmente in grado di scardinare il difficile bilanciamento tra *privacy* e trasparenza sin qui ricercato — con alterna fortuna — dal legislatore italiano<sup>182</sup>. Se è vero, infatti, che il rispetto della *privacy* non costituisce necessariamente un costo, ma può anzi rivelarsi una risorsa strategica del sistema, anche nell'ottica della competizione globale<sup>183</sup>, d'altra parte è indispensa-

<sup>181</sup> Cfr. *supra*, parr. 12 e 16.

<sup>182</sup> Cfr. in quest'ordine di idee le notazioni di R. WÄTTER-U. KÄGI, *Öffentliche Information über Verfahren und Entscheidung in der Finanzmarktaufsicht - zwischen Transparenz und Pranger*, cit., 39 ss.; e v. altresì A. ZOPPINI, *I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati)*, cit., 879 ss., 882; A. SERRA,

*Note in tema di trattamento dei dati personali e di disciplina dell'impresa*, cit., 103 ss.; I. WALDEN-R.N. SAVAGE, *Data Protection and Privacy Laws: Should Organizations Be Protected?*, 37 *Int'l & Comp. L. Quart.* 337, (1988) 341-2.

<sup>183</sup> Come emerge dai diversi contributi raccolti nel volume a cura di G. RASI, *Da costo a risorsa. La tutela dei dati personali*

bile guardarsi dai rischi di un uso controfinale della disciplina in materia di protezione dei dati. Questi rischi divengono quanto mai attuali ove si legittimi un eccessivo innalzamento del grado di opacità delle informazioni economiche, neutralizzando così uno meccanismo fondamentale per il funzionamento di un mercato efficiente, ossia l'applicabilità delle sanzioni di tipo reputazionale<sup>184</sup>.

---

nelle attività produttive, cit., e specialmente dal saggio di R. GELLMAN, *Privacy Benefits and Costs From a U.S. Perspective*, ivi, 29 ss.

<sup>184</sup> Ce lo ricorda L. SPAVENTA,  *Mercato: trasparenza e privacy*, cit., 117-118, quando osserva che: «Una delle più efficaci sanzioni in un mercato che funzioni è quella definita reputazionale: il mercato dovrebbe essere messo a conoscenza dei comportamenti scorretti o illegittimi di un soggetto, per trarne le conseguenze sull'affidabilità del soggetto medesimo. In Italia

questa sanzione di mercato funziona poco. Ad esempio il volontario pagamento, dopo la contestazione, di una sanzione pecuniaria inferiore al massimo (l'oblazione, come dicono i giuristi) non solo estingue il procedimento sanzionatorio, ma impedisce anche la pubblicità, poiché solo l'irrogazione della sanzione può essere resa pubblica. Il mercato non ne saprà mai nulla; il soggetto ha la possibilità di acquistare questo silenzio con il pagamento di una somma relativamente esigua. Non mi sembra un risultato ottimo».